



ORIZZONTE

SICUREZZA

GENNAIO 2020

PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE A CURA DEL S.I.U.L.P. PROVINCIALE DI TORINO

L'EDITORIALE....

*... elaborazione del Segretario
Generale Eugenio Dr. BRAVO*

“CODICE SICUREZZA”



SPUNTI PROGRAMMATICI
PER AFFRONTARE
LA QUESTIONE DELLA
SICUREZZA DEI CITTADINI

Proposti dall'Associazione
“Orizzonte Sicurezza”

Direttore Responsabile Dr. Eugenio BRAVO

Spunti di un progetto dei cittadini per i cittadini, che invoca “PIÙ SICUREZZA”, CHIARO, SEMPLICE E CONCRETO.

Per la sicurezza delle città grandi e piccole, dei paesi, delle Regioni, dell’Italia e che cittadini, insieme a cultori del diritto e ad esponenti delle rappresentanze delle Forze dell’Ordine, propongono di realizzare per avere UN ORIZZONTE SOCIALE PIÙ SICURO.

Spunti, osservazioni e suggerimenti programmatici che, ci teniamo a precisare, non ricercano voti, non partecipano alla competizione politica e non vogliono sicuramente “soldi”. Vogliono solo far sapere che, in questo meraviglioso Paese, esistono alcune persone che, quando parlano di sicurezza, sanno cosa dire, sanno cosa vogliono e hanno le idee chiare perché vivono e conoscono le angosce e le paure dei cittadini.

Spunti programmatici che mettono in primo piano la difesa dei cittadini, delle famiglie, dello Stato, delle istituzioni, contro l’illegalità, il terrorismo e la criminalità comune ed organizzata.

Spunti programmatici studiati, elaborati e scritti appositamente in forma semplice e accessibile a tutti, anche se per alcuni potranno risultare scontati.

Spunti programmatici che si propongono di dare risposte alle nuove priorità della sicurezza dei cittadini rispetto alle quali l’impianto normativo e strutturale, sedimentati su schemi di approcci culturali quantomeno datati, appaiono non sempre all’altezza della loro “mission”; senza trascurare le criticità sociali, economiche, politiche e giurisprudenziali.

Spunti programmatici che non vogliono essere un punto fermo ma, sulla base delle esperienze, delle conoscenze e dei mutamenti legislativi, seppur sempre conformi al dettato costituzionale, si propongono di essere in continua evoluzione ed attinenti alla realtà sociale del momento.

Spunti programmatici volti a sensibilizzare tutti i cittadini che vogliono più sicurezza e credono giusto sollecitare le forze sociali e politiche.

Spunti programmatici e non dei sogni, ma realizzabili per uomini e donne che non si arrendono alla rassegnazione, alla paura, al vittimismo.

Spunti programmatici la cui linea guida sottolinea il principio inderogabile che “Chi sbaglia paga” penalmente, civilmente, amministrativamente e/o svolgendo comunque “lavori socialmente utili”. Chi sbaglia risarcisce i danni senza approfittare di zone “franche”.

Spunti programmatici che agiscono in tutti gli ambiti in cui si estrinseca l'esigenza di sicurezza dei cittadini, dalle città ai paesi e in tutti i luoghi pubblici o privati frequentati dalle persone per lavoro o svago (piazze, vie, aeroporti, stazioni, strade e autostrade, locali pubblici e privati ecc.).

Spunti programmatici che trattano con estrema concretezza e conoscenza il difficile tema della sicurezza che guarda alle fasce più deboli della società (anziani, donne e bambini). Spunti che non si attardano a parlare dell'universo mondo, ma mettono l'individuo al centro della vita sociale dove si sviluppa come singolo e in collettività e in cui i valori della legalità, della giustizia, della rettitudine devono prevalere sui disvalori della sopraffazione, della disonestà, dell'inganno e dell'ipocrisia, anche politica, prevedendo finalità sociali, culturali e formative.

Spunti programmatici che mettono al centro la sicurezza dei cittadini, la loro vivibilità nonché l'assunto che non esiste crescita o sviluppo economico e quindi lavoro se non si riduce il crimine e la sua connivenza con i diversi livelli delle istituzioni e della politica e se non si ripristina il principio di legalità nel

consorzio sociale e dove l'etica deve avere un posto di primo piano.



Una chiara sintesi di spunti, prodromici all'elaborazione di un progetto strategico

I seguenti spunti, che rappresentano il retroterra normativo e culturale per la costruzione di un progetto complessivo, trattano argomenti già noti ai più ma Noi, con spirito di servizio li riproponiamo rielaborati, per il miglioramento della sicurezza dei cittadini.



- 1) Il sistema sicurezza
- 2) Certezza della pena e rimodulazione della legislazione penale e processuale.
- 3) Contrasto alla criminalità organizzata, contro il voto di scambio, per la trasparenza degli appalti, contro la corruzione e per lo sviluppo economico e turistico dell'Italia (normativa anticorruzione approvata in attesa di verifica).
- 4) Limiti agli sconti di pena per buona condotta in carcere e mai più politiche o leggi "svuota carceri", limiti alla prescrizione e obbligo di applicazione puntuale della recidiva.
- 5) Interventi punitivi e severi di contrasto ai reati di violenza sessuale, di stalking, di lesioni permanenti, di gravi maltrattamenti in famiglia.
- 6) Contrasto al bullismo e al cyber bullismo. Incentivazioni alla famiglia per la cura e la crescita etica e culturale dei figli.
- 7) Educazione civica come materia scolastica e cultura della legalità nelle scuole.
- 8) Incentivazioni alla scuola nei vari gradi e investimenti per la formazione.
- 9) Iniziative sociali e culturali di recupero del territorio per la riqualificazione delle aree urbane.
- 10) Protezione "fasce deboli", anziani vittime di reati.
- 11) Contrasto allo sfruttamento della prostituzione e reati inerenti. Eliminazione della prostituzione dalle aree urbane e previsione di apposite aree o locali sicuri dove svolgere l'attività. Istituzione di luoghi organizzati e controlli igienici e sanitari.
- 12) Difesa della propria abitazione, negozio, ufficio (normativa approvata in attesa di verifica).
- 13) Rimozione dei campi nomadi abusivi, ricollocazioni ed espulsioni dei nomadi irregolari (normativa approvata in attesa di verifica).
- 14) Sgombero degli edifici occupati abusivamente a prescindere dalle motivazioni politiche o sociali (centri sociali) e contro l'abusivismo edilizio (normativa approvata in attesa di verifica).
- 15) Interventi diretti a rimuovere l'accattonaggio sui marciapiedi, davanti agli ospedali, agli incroci stradali, nelle stazioni, nei parcheggi, all'uscita dei centri commerciali e alle chiese (normativa approvata in attesa di verifica).
- 16) Divieto e rimozione dei mercatini abusivi e contro la concorrenza illegale e sleale. Pene severe per gli esercizi pubblici irregolari o che fanno uso di prodotti nocivi, spesso gestiti dagli stranieri. Divieto di vendita ambulante sulle spiagge (quest'ultima proposta è stata approvata ed in attesa di verifica).
- 17) Contrasto ai reati ambientali ed ecologici (contro l'inquinamento atmosferico, dell'acqua, della terra, dell'aria e rispetto degli eco-sistemi naturali). Contrasto alla tossicità alimentare. Raccol-

ta rifiuti differenziata.

- 18) Processi su Skype ed evitare che il testimone di un reato abbia l'obbligo di dichiarare pubblicamente le proprie generalità: eliminare rischi di intimidazione.
- 19) Reato specifico commesso dalle banche o istituti finanziari finalizzato alla difesa dei risparmiatori.
- 20) Contrasto all'evasione fiscale in modo efficace e risolutivo.
- 21) Contrasto agli ingressi incontrollati e deleteri di extracomunitari e governo del fenomeno migratorio. (normativa approvata che interviene su alcuni aspetti)
- 22) Uffici immigrazione efficienti.
- 23) Accoglienza degli immigrati a carico degli enti locali o istituzioni. Responsabilità delle cooperative o associazioni che si occupano dell'accoglienza degli immigrati, dei corsi di formazione e dei comportamenti illeciti commessi dagli immigrati.
- 24) Contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori, approfittando delle indigenti condizioni economiche delle persone.
- 25) No lus soli: quando, come e perché la cittadinanza italiana.
- 26) Contrasto al terrorismo anche attraverso il potenziamento dell'intelligence. Impedimento dell'utilizzo del web per la propaganda fondamentalista e colpire il finanziamento occulto al fanatismo religioso.
- 27) Prevenzione sulle attività religiose fondamentaliste e migliorare collaborazione da parte delle comunità musulmane.
- 28) Ingaggio per le attività delle forze dell'ordine nei servizi di ordine pubblico durante manifestazioni politiche, sportive e di varia natura .
- 29) Accorpamento forze dell'ordine e riorganizzazione sul territorio nazionale.
- 30) Coordinamento regionale delle polizie locali delle singole città metropolitane e dei comuni, per garantire un controllo capillare del territorio.
- 31) Coordinamento e razionalizzazione forze di polizia.
- 32) Riforma delle polizie locali.
- 33) Leggi a tutela delle forze dell'ordine e del pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o utilità. Aumento e potenziamento di strumenti di dissuasione, mezzi, strutture, edifici delle forze dell'ordine e delle polizie locali.
- 34) Aumento di operatori delle forze di polizia e delle polizie locali in ambito nazionale e locale.
- 35) Incentivi economici e professionali per le forze dell'ordine.
- 36) Correzione della criticità del n.u.e. "numero unico europeo" o c.u.r. "centrale unica di risposta", che complica e rallenta gli aiuti e i soccorsi ai cittadini.
- 37) "applicazione" informatica direttamente sullo smartphone per segnalazioni inerenti situazioni di criticità, insicurezza, pericolo o disagio
- 38) Migliorare la sicurezza delle au-

tostrade e delle tangenziali

- 39) Sicurezza integrata tra pubblico e privato intesa come sorveglianza partecipata.
- 40) Il carcere e il sistema penitenziario sotto l'aspetto educativo.
- 41) Il carattere punitivo del carcere
- 42) Mediatore dei conflitti.
- 43) Interventi per la sburocratizzazione, semplificazione e trasparenza della macchina comunale e statale per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese. Controllo dei lavori pubblici eseguiti dalle concessionarie
- 44) Contrasto all'assenteismo ingiustificato sul posto di lavoro.
- 45) Valutazione e differenze sulla scelta proibizionista o anti-proibizionista relativa all'illegale vendita delle sostanze stupefacenti.
- 46) Assessore con delega alla sicurezza, competente in materia .
- 47) Tavolo permanente per categorie di lavoratori per monitorare la sicurezza.
- 48) Prevenzione incendi e catastrofi ambientali.



1. IL SISTEMA SICUREZZA.

Proponiamo di rivedere la legislazione penale, la procedura penale, il sistema carcerario, affinché la locomotiva Stato possa trainare in modo uniforme i tre vagoni, della Giustizia (PROCESSI), della Sicurezza (PREVENZIONE/REPRESSIONE, PRINCIPALMENTE A CURA DELLE FORZE DELL'ORDINE) e della Rieducazione dell'individuo mediante un severo ma rieducativo sistema penitenziario (CARCERE). Carceri che devono essere riorganizzate con finalità rieducative senza eludere il carattere afflittivo della pena, implementando il loro numero in modo adeguato all'esigenza. In senso metaforico i vagoni devono viaggiare sullo stesso binario, alla stessa velocità, senza che nessuno rimanga indietro poiché il ritardo di anche un solo vagone farebbe deragliare o frenare la velocità della locomotiva e quindi l'efficienza del convoglio, inficiando l'intera corsa o "sistema sicurezza". Una locomotiva che viene rifornita con un carburante di particolare fattura inerente all'educazione, alla formazione, alla crescita culturale del cittadino e ne determina la velocità progressiva e migliorativa del treno "Stato". Naturalmente la questione sicurezza attiene altresì inevitabilmente alle condizioni socio-economiche di un Paese e richiedono pertanto la prioritaria attenzione di tutti i rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni. Infatti, il crimine e le attività illegali oltre ad essere contrastate con una legislazione efficace, devono necessariamente essere combattute rimuovendo le condizioni di degrado riducendo attraverso i giusti interventi strutturali economici e sociali, le sacche di povertà e di disagio sociale, molto spesso causa ed origine delle azioni criminali.

2. CERTEZZA DELLA PENA E RIMODULAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PENALE E PROCESSUALE.

Proponiamo di delimitare gli escamotage normativi che impediscono la certezza della pena affinché, anche nel nostro Paese, "chi sbaglia paghi" rendendo più puntuali e veloci i tempi del sistema processuale. In proposito proponiamo:

Fase esecutiva con detenzione a seguito di condanna

Ripristino della pena detentiva superati i 3 anni di condanna e, in alternativa, aumentare la pena minima edittale di reati particolarmente gravi e che destano allarme sociale che rientrano in *bonam parte* nei reati contro la persona e il patrimonio.

In pratica si propone di tornare alla misura della detenzione in carcere qualora venisse comminata la condanna per reati la cui pena è superiore ai 3 anni, rispetto agli attuali 4 anni di condanna (sentenza della Corte Costituzionale e che si può ipotizzare vada incontro alle normative relative all'attenuazione del sovraffollamento delle carceri).

In alternativa:

Occorre prevedere che per le fattispecie di reati particolari (che rientrano in *bonam parte* tra i reati contro la persona e il patrimonio) la detenzione in carcere o domiciliare sia sempre possibile anche se non si superano gli attuali 4 anni di pena a seguito di condanna (salvo, casi sporadici, di diverso avviso del Tribunale di Sorveglianza).

Pertanto, le fattispecie di alcuni particolari gravi reati contro il patrimonio e la persona, anche se puniti con condanne a pene inferiori ai 4 anni a seguito di riduzione della

pena edittale (tenuto conto che può sempre subentrare l'effetto della possibile riduzione della pena grazie ai "riti alternativi") per il sol fatto di arrecare una forte inquietudine nel sentimento popolare, allarme sociale (es. gravi maltrattamenti famigliari, stalking, bullismo e cyber bullismo, truffe agli anziani, sfruttamento del lavoratore con il caporalato, violazione di domicilio grave, violenza sui minori, bullismo, evasione fiscale, reati ambientali, reati violenti contro i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, spaccio di droga, gravi reati colposi, reati inerenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica e quant'altro possa considerarsi di particolare rilevanza sociale), dovrebbero comunque comportare la pena detentiva del carcere o della detenzione domiciliare anche minimale. Naturalmente la pena detentiva deve valere anche per i reati già particolarmente gravi come ad esempio la corruzione, terrorismo, mafia e per quant'altro non sia già previsto l'obbligo della detenzione. Queste particolari fattispecie di reati dovrebbero escludere l'adozione della "Sospensione della pena" punendo il responsabile di questi reati con pena detentiva, a prescindere dall'entità della condanna (anche se di un mese) e con pena pecuniaria. Alla pena dovrebbero essere sempre abbinati (se già in carcere) e conseguenti (se successivi al carcere) i "lavori socialmente utili" /affidamento in prova ai servizi sociali, grazie ai quali si dovrà prevedere anche il pagamento delle spese di detenzione e il risarcimento di eventuali danni nonché, qualora fosse necessario, la confisca di beni personali (vedasi parte relativa), risarcendo eventuali danni alle vittime.

In proposito, attesa la gravità dei reati in questione, occorre valutare se sussistano le condizioni per le quali l'entità della pena rappresenti una reale deterrenza alla com-

missione dei reati (oltre l'anno di detenzione)

Pertanto come sopra rappresentato, la fase "esecutiva" quindi dopo la condanna, richiede di fissare in modo inequivocabile che l'autore di un reato, una volta condannato, soprattutto per alcuni particolari gravi reati di cui sopra (contro la persona e il patrimonio), debba scontare realmente la pena comminata anche se ridotta o alternativa (laddove prevista una pena detentiva anche di 1 giorno) purché sia comunque immediata e a cui deve seguire la sanzione pecuniaria e affidamento ai servizi sociali con attività lavorative e rieducative e relativo risarcimento di eventuali danni. Nessuno deve potersi illudere di farla "franca", anche in termini di risarcimento economico.

Pene esemplari.

Le pene dovrebbero essere in alcuni casi finanche esemplari e riparatrici del danno sofferto (es. chi imbratta pulisce a proprie spese, chi danneggia e distrugge beni pubblici o privati dovrà concorrere a ripararli, chi ruba risarcisce il danno economico alla vittima, anche con lavoro ad hoc, ad esempio chi aggredisce paga i danni fisici e morali, chi incendia rimbosca proprie spese ecc.).

Pene per minori di età.

Qualora si tratti di condanna detentiva comminata a minore di anni 18 e se già con precedente penale, equivarrà come fosse maggiorenni e sarà sottoposto a pena detentiva pur con l'accortezza della minore età. L'eventuale pena pecuniaria o risarcimento del danno alla vittima sarà, come già previsto, a carico del genitore o di chi ne fa le veci. In loro assenza, al compimento del 18° anno

di età, il responsabile del reato dovrà risarcire il danno mediante lavoro socialmente utile o confisca di beni se titolare. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la persona offesa decorrerà dal compimento del 18° anno del reo.

Reati commessi da minori di anni 14.

In caso di minori di anni 14 non potendo assolvere alle attività lavorative, l'onere economico sarà, come già previsto, a carico dei genitori o di chi ha la potestà genitoriale. Qualora nessuno possa provvedere in luogo del minore, costui risarcirà il danno una volta compiuto il 18° anno di età anche mediante "lavori socialmente utili" o confisca di beni se titolare, oltre a scontare la pena detentiva qualora fosse prevista al raggiungimento dei 14 anni. La proposta vale per reati particolarmente gravi (violenza sessuale, bullismo ecc.)

Le pene devono essere sempre veramente deterrenti sia per la misura detentiva sia per il correlato lavoro del detenuto che, si ribadisce, deve servire anche per risarcire il danno.

Prescrizione da escludere per alcune particolari fattispecie di reati.

Per alcuni reati particolarmente gravi, di cui si è già detto sopra, la prescrizione dovrebbe essere esclusa perché molto spesso, attesa la lungaggine dei processi, diventa un escamotage per evitare la condanna e quindi l'applicazione della giustizia. In molti casi la prescrizione è il modo migliore per salvare i colpevoli dalla condanna.

In attesa di condanna.

Custodia Cautelare in carcere o domiciliare per reati commessi in flagranza anche se con prognosi di pena inferiore ai 3 anni, per particolari reati caratterizzati dal requisito della "gravità del fatto", a prescindere pertanto dall'entità della pena.

Come già detto, per alcuni particolari delitti contro la persona e contro il patrimonio commessi in flagranza, durante l'attesa del processo, occorre prevedere una misura cautelare (anche domiciliare con i braccialletti anti evasione) inserendo quale requisito a supporto e fondante la misura cautelare stessa, anche la gravità del fatto, che andrebbe ad aggiungersi agli attuali requisiti. Una misura che andrebbe prevista altresì per ragioni di ordine e sicurezza pubblica derivanti da azioni gravi che ingenerano inquietudine e paure nei cittadini.

Ne dovrebbe conseguire, come regola inderogabile, l'affidamento dell'autore del reato ai servizi sociali, "lavori socialmente utili" (anche per eventuali risarcimenti). Il periodo di detenzione ante condanna, sarà ovviamente scalato dalla condanna complessiva.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per alcune fattispecie di reati particolarmente gravi e anche se in attesa di processo, per rendere più efficace la Misura Cautelare, anche per reati punibili con prognosi di pene inferiori ai 3 anni, si dovrebbe prevedere come requisito suppletivo, oltre a quelli già previsti come i gravi indizi di colpevolezza, unitamente agli altri tre requisiti (l'Inquinamento delle prove, il Pericolo di fuga e la Reiterazione del reato oggi finanche della stessa natura) anche la Gravità del fatto, inteso come allarme sociale e di particolare inquietudine attinente sempre

agli specifici reati, di cui sopra o inerente ragioni di ordine e sicurezza pubblica (manifestazioni violente o azioni che turbano la quiete pubblica). In proposito si ribadisce che il requisito della "gravità" deve essere indipendente dall'entità di previsione (prognosi) della pena.

Questa scelta è finalizzata a garantire una misura detentiva, evitando che l'autore di questi particolari reati, possa tornare in libertà in attesa dello svolgimento del processo e quindi del giudizio.

Inoltre, la "custodia cautelare" dovrebbe essere applicata dal GIP anche se il Pubblico Ministero non la richieda.

Si aggiunga che, qualora sussista la flagranza di reato e per i delitti di una certa gravità di cui sopra, i riti processuali alternativi che sanciscono la riduzione della pena non devono essere applicabili.

Custodia Cautelare a seguito di Ricorso in Appello dopo ovviamente la condanna di 1° grado (sempre per reati in flagranza).

Analoga misura cautelare per i suddetti delitti deve essere prevista anche a seguito di presentazione del ricorso in Appello dopo la condanna di 1° grado evitando che l'autore di queste gravi fattispecie di reati commessi in flagranza, possa ritornare in libertà in attesa di giudizio. Giudizio che dovrà essere emanato prima possibile nell'interesse della giustizia, del condannato e della parte offesa anche mediante un percorso processuale preferenziale (in alcuni casi la priorità verso alcuni reati particolarmente gravi è già adottata, occorrerebbe regolarizzarla).

Naturalmente il periodo di misura di custodia cautelare non potrà essere superiore alla metà della pena potenzialmente previ-

sta.

Recidiva per reati in flagranza per i quali è previsto l'arresto (Custodia Cautelare). In questo contesto vengono esclusi i reati gravi sopra esposti e per i quali non occorrerebbe la recidiva per l'adozione della misura detentiva.

La certezza della pena richiede interventi strutturali che facciano riflettere sull'adozione della recidiva e su quanto essa comporta in termini di deterrenza. In questo contesto la recidiva dovrebbe agire laddove non si tratti dei particolari gravi reati di cui sopra per i quali, l'intrinseca gravità, dovrebbe prevedere una differente procedura per l'adozione della pena detentiva, qualora non prevista, e ciò a prescindere dalla recidiva. Per quanto riguarda l'adozione della recidiva che prescinde dalla gravità dei reati, si propone che qualora l'autore commetta un reato in flagranza per cui è previsto l'arresto (oggi segue sovente la scarcerazione del Giudice) sia comunque prevista la pena detentiva, anche se minimale, della custodia cautelare.

Riflessioni

(Oggi, le forze dell'ordine possono arrestare più volte gli autori di reati ma, dopo averli accompagnati in carcere molto spesso, il giorno dopo, il recluso viene quasi sempre scarcerato e torna in libertà in attesa di processo, non sussistendo le condizioni cautelari come il pericolo di fuga dalla città o paese, l'inquinamento delle prove o il rischio di recidiva. Porre il limite alla scarcerazione quindi prevedere la misura di Custodia Cautelare dopo la seconda volta che è stato commesso un reato per cui è previsto

l'arresto obbligatorio, è una scelta fortemente innovativa.

La ragione delle scarcerazioni e delle leggi premiali, attiene alla realtà odierna e si attaglia altresì alle esigenze di sovraffollamento delle carceri per i quali il nostro Paese è soggetto a reiterati richiami della Corte EDU relativamente al rispetto dei diritti umani. E' indispensabile, tuttavia, come già accennato, trovare soluzioni che prevedano la giusta punizione dei responsabili di reato, includendo sempre i lavori socialmente utili).

Recidiva per reati per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio ma semplicemente la denuncia a piede libero (previsione della Custodia Cautelare).

L'Associazione, propone pene certe ed effettive contro il crimine, per cui, chiunque abbia commesso per la terza volta entro i cinque anni, un reato caratteristico della micro criminalità ma che non prevede l'arresto (non concernono i reati gravi di cui sopra) e sia stato colto nell'atto di commetterlo (flagranza) deve essere sottoponendolo automaticamente alla custodia cautelare (carcere o arresti domiciliari) in attesa di giudizio, anche se la legge non prevede per quella tipologia di reato l'arresto obbligatorio, ma solo l'arresto facoltativo o la denuncia a piede libero: alla consumazione del terzo reato infra-quinquennale, è lecito presumere per legge la pericolosità sociale del responsabile e l'alta probabilità che lo stesso, possa tornare a delinquere a discapito delle vittime. Vittime di cui il sistema sembra essersi dimenticato, con la sensazione che le stesse vittime diventino "un fastidio", quasi un ostacolo.

Durante la permanenza in carcere, o presso

il proprio domicilio, il recluso dovrà svolgere "lavori socialmente utili", pagando l'onere della detenzione e eventuali risarcimenti, (confisca di eventuali beni).

Questa procedura richiederà necessariamente emendamenti alla legge attuale per la quale la Custodia Cautelare è prevista solo per reati con prognosi di condanna superiore ai 3 anni o che sussistano le condizioni per cui è prevista (pericolo di fuga ecc.)

Tossicodipendenti che commettono reati.

Analoga procedura deve valere per il tossicodipendente o i malati (anche psichiatrici) capaci di intendere o di volere i quali saranno sottoposti all'obbligo terapeutico dopo la sentenza di condanna passata in giudicato.

Per il tossicodipendente, oggi, l'aspetto terapeutico è facoltativo purché risulti farne uso personale).

Riflessioni.

Oggi, chiunque commette un reato per il quale non è prevista la misura pre-cautelare dell'arresto obbligatorio (es. truffa semplice, resistenza e minaccia a P.U., danneggiamento, furto semplice, violenza o minaccia non aggravata, possesso di strumenti o oggetti con il sospetto di forzare porte, ecc.) può essere denunciato molte volte e, dopo essere stato accompagnato in Questura o negli uffici dei Carabinieri, viene rimesso in libertà e non sempre processato con la Direttissima (attesa a volte la mole di lavoro). Ma a prescindere dalla direttissima, il processo potrebbe svolgersi con rito ordinario o con il rito "abbreviato" e celebrato molto più in là nel tempo attesa la lungaggine del

sistema processuale Italiano, consentendo nel frattempo all'indagato/imputato di continuare ad essere libero di circolare e commettere ulteriori reati. Il cittadino o la parte lesa, in questo modo, rivedendo in circolazione il reo, perde la fiducia nelle istituzioni in generale e nella giustizia in particolare, alimentando anche la percezione di insicurezza; allo stesso tempo nelle forze dell'ordine si può instillare un sentimento di frustrazione e la sensazione dell'inutilità del loro operato. Qualora poi il denunciato sia un extra comunitario senza fissa dimora, una volta rimesso in libertà, sarà addirittura impossibile rintracciarlo per il successivo processo.

Possibile inasprimenti della pena in caso di ricorso in Appello da parte dell'imputato e spese processuali.

Prevedere, in caso di Ricorso in Appello, che la pena comminata nella sentenza di primo grado possa essere comunque aumentata (Reformatio in peius anche nel caso di appello da parte dell'imputato, oggi vietato) per i recidivi specifici (già condannati per un reato della stessa natura) inerenti a particolari delitti gravi, come i reati contro la persona e il patrimonio (omicidio, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti familiari gravi, reati legati alla prostituzione, truffe agli anziani, bullismo, lesioni gravi, per reati di rapina, estorsione ecc.).

Inoltre le spese processuali devono essere molto più elevate ma sempre proporzionali al reddito del condannato. Per chi non potesse pagare le spese processuali prevedere comunque "lavori socialmente utili".

Riflessioni

(Oggi il ricorso in appello serve all'imputato che ha subito una condanna di 1° grado, unicamente per ritardare la sentenza definitiva del giudice consentendogli così, di restare in libertà per diversi anni. Se poi interverrà la prescrizione non sarà in alcun modo punito.

Oggi le spese processuali costano poco ed inducono l'imputato a prediligere il processo ordinario più lungo, attendendo così in libertà lo svolgimento del processo. Questa prassi consente di evitare i riti processuali alternativi più sbrigativi e con condanne più veloci. L'aumento dei costi processuali (in considerazione del reddito) potrebbe incentivare l'uso dei riti alternativi, laddove previsti, accelerando lo svolgimento dei processi).

Parità di azione tra magistrato e avvocato.

Per contro, a fronte della diminuzione delle possibilità di accedere allo strumento dell'impugnazione (vedi sopra), deve trovare piena applicazione il principio di effettiva parità di azione tra accusa e difesa, oggi purtroppo ancora teorico in molti casi. Basti pensare alle indagini difensive: le compagnie telefoniche, ad esempio, non forniscono i tabulati telefonici agli avvocati, ma solo alla magistratura; alcuni articoli del codice di procedura penale richiederebbero pertanto piccole ma significative modifiche, per potenziare i diritti della difesa.

Revisione della condizione della flagranza di reato.

Occorre altresì rivedere la condizione giuri-

dica della flagranza di reato estendendone il principio con la previsione di arrestare il responsabile di un reato qualora sia trascorso poco tempo dalla consumazione del reato (quasi flagranza) quand'anche costui non sia trovato in possesso di tracce del reato e non sia stato seguito costantemente dalla forza pubblica ma vi siano indizi gravi, precisi e concordanti o testimonianze puntuali che identifichino l'autore di uno dei reati gravi sopra riportati e si tratti di soggetto già recidivo.

(Oggi, è praticamente impossibile arrestare un responsabile di reati che si sia temporaneamente perso di vista, e in molti casi anche se sia stato trovato in possesso con le tracce del reato, anche se molto spesso riescono ad occultare o comunque a liberarsene).

Risarcimento vittime del reato

Proponiamo che, chiunque venga condannato per aver commesso uno dei reati gravi di cui sopra, indipendentemente dall'entità della pena la condanna debba prevedere insieme alla pena, se l'autore del reato è proprietario di beni e non possa risarcire economicamente, la confisca di questi beni nella misura adeguata al risarcimento del danno causato alla vittima e, in assenza di beni, il condannato dovrà ripagare il danno alla vittima attraverso il lavoro svolto in attività socialmente utile, a prescindere dalla costituzione o meno di parte civile.

Se l'imputato è un minore, occorrerà prevedere anche davanti al Tribunale dei minori la possibilità di costituzione di parte civile ovvero l'automatismo di cui al punto successivo, senza la necessità di dover affrontare una causa civile. Il risarcimento (come previsto) sarà a carico dei genitori o even-

tuali tutori, o in alternativa il risarcimento potrà avvenire attraverso lavori socialmente utili compiuti dal responsabile al raggiungimento della maggiore età o confiscando i beni di cui fosse titolare. Naturalmente i genitori saranno responsabili del minore fin quando sussisterà la potestà genitoriale (come già previsto). Analoga procedura deve valere anche se l'autore del reato è un tossicodipendente o un malato (psichiatrico) capace di intendere e di volere e sarà sottoposto all'obbligo terapeutico.

Costituzione di parte civile (Automatismo) e contro eventuali intimidazioni del teste.

Snellire le modalità di costituzione di Parte Civile. In merito al risarcimento del danno, che oggi si ha con la costituzione di parte civile e su richiesta della parte offesa, al fine di evitare che tale parte offesa sia o si senta intimidita dall'autore del reato, nella richiesta dei danni, occorre creare un automatismo tra condanna e risarcimento del danno, a prescindere pertanto dalla richiesta di costituzione di parte civile. Ovviamente questa proposta andrebbe in conflitto con il principio civilistico della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tuttavia potrebbe essere una "innovazione interessante". Il Giudice penale, in assenza di specifica richiesta da parte della Persona Offesa, potrebbe fare una liquidazione dei danni in via equitativa. Inoltre, se la P.O. (Parte Offesa) anche in questo caso volesse rinunciare al risarcimento per timore (vedasi i processi di camorristi) i risarcimenti stabiliti dai giudici saranno comunque devoluti ad associazioni benefiche, cosicché in qualunque caso i responsabili dovranno pagare.

Riflessioni.

(Oggi, le vittime dei reati soprattutto contro il patrimonio devono pagarsi i danni, mentre il condannato, sovente, non risarcisce nulla alla vittima. Attualmente, per quanto concerne l'efficacia della sentenza penale di condanna nella causa civile che la persona offesa dovrà intraprendere anticipandone i costi, essa fa già stato in merito all'*andebatur*, dovendo esclusivamente il Giudice civile pronunciarsi sul *quantumdebeatur*.

Processi penali e condanne più rapide e percorso accelerato per alcune fattispecie di reati.

Atteso l'obbligo dell'azione penale, proponiamo un percorso processuale velocizzato per quanto concerne la consumazione di alcuni particolari gravi reati sopra descritti. *Occorre puntare a velocizzare i processi affinché si possa prevedere un termine massimo di definizione del processo soprattutto per i delitti di particolare gravità di cui sopra, per i quali occorre prevedere un percorso giudiziario preferenziale.*

Occorrerebbe inoltre aumentare i processi per direttissima, velocizzare l'esecuzione dei processi per ridurre il tempo di custodia cautelare adeguando tecnologicamente le strutture giudiziarie ed aumentare adeguatamente il numero dei magistrati e del personale giudiziario; occorre procedere ad un riequilibrio tra i magistrati della pubblica accusa ed i gip e dovrà essere dato maggiore impulso ai cosiddetti riti alternativi allargando il numero e le competenze dei Giudici di Pace. I Giudici di Pace devono avere onorari e criteri oggettivi di professionalità, eventualmente tramite concorso pubblico.

Si propone, pertanto, un nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale del potere giudiziario. I processi devono diventare sempre più immediati attraverso un'organizzazione giudiziaria che preveda un Giudice, un Pubblico Ministero ed un Avvocato di turno ogni ora del giorno (anche nei giorni festivi laddove insiste una notevole mole di lavoro), cosicché per alcuni reati colti nell'atto di essere commessi (flagranza) le Forze dell'Ordine possano condurre nel più breve tempo possibile l'imputato (apposita task force per accompagnamento) davanti al Giudice per essere velocemente giudicato con pene anche alternative e con tutte le previsioni di garanzia per l'imputato. Naturalmente alla luce del grande impegno processuale, nonché la volontà di punire e rieducare necessariamente chi commette dei reati, diventa indispensabile il potenziamento degli addetti alla giustizia e la sburocratizzazione delle attività giudiziarie oltre alla revisione della normativa che regola l'Azione Penale la cui obbligatorietà andrebbe sottoposta ad oculata revisione.

Ulteriori procedure che velocizzano i processi.

Importante è la Revisione di alcune garanzie processuali affinché l'aspetto formale non annulli la sostanza del fatto reato e si possano sanare eventuali nullità o irregolarità (es. intercettazioni in luoghi non previsti). E' inoltre indispensabile condensare in Testi Unici tutte le materie legislative rendendone più agevole ed esplicita l'applicazione. Occorre anche riformare la normativa del C.P.P. e C.P. nel senso di una semplificazione delle procedure, con possibilità di sanatoria immediata di alcuni vizi procedurali e concentrazione delle udienze sul caso, al fine di

accelerare le fasi processuali.

Naturalmente, in ambito procedurale le intercettazioni devono restare un importante strumento per l'attività di indagine, ma con la tutela della privacy per i fatti estranei alle inchieste.

Ovviamente la certezza della pena e le misure detentive richiedono altresì la costruzione di un numero di carceri adeguate e pur sempre in grado di far fronte al recupero del condannato.

Riflessioni.

Oggi, l'autore del reato quando viene denunciato per un reato per cui non è prevista la facoltà dell'arresto o questa facoltà, pur prevista, non viene esercitata, viene denunciato in stato di libertà e viene subito rilasciato dalle Forze dell'Ordine; se invece dovesse essere arrestato e tradotto in carcere, il giorno dopo il P.M. potrebbe scarcerarlo qualora ritenga non sussistano le ragioni cautelative per trattenerlo in carcere.

La presenza di un giudice, un Pubblico Ministero ed un avvocato per ogni turno (con udienza di convalida da tenersi mattino, pomeriggio e sera) consentirebbe un giudizio rapido per chi si è reso colpevole di un reato in flagranza consentendo al cittadino di avere giustizia immediata e alle Forze dell'Ordine di vedere punito subito l'autore del reato. Di fatto anche se oggi esiste il "giudizio immediato", oltre al poco utilizzo dello stesso, non sarà mai veloce come quello sopra proposto.

Oggi, la lungaggine dei processi è un dramma per le vittime che chiedono giustizia e per i presunti colpevoli che sono in custodia cautelare.

Oggi, il numero dei magistrati e del personale giudiziario, in molti uffici, non è in grado di assolvere alla mole di lavoro giudiziale

rio e le tecnologie non sono adeguate per velocizzare le pratiche. Il maggiore utilizzo dei riti alternativi, per i reati non particolarmente gravi, consentirebbe di ottenere processi rapidi e l'estensione di maggiori competenze ai Giudici di Pace permetterebbero una più rapida conclusione dell'azione penale.

3. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRO IL VOTO DI SCAMBIO, PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI, CONTRO LA CORRUZIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DELL'ITALIA (normativa anti-corruzione approvata in attesa di verifica).

Proponiamo un impegno forte e implacabile nella lotta al crimine organizzato afferente di corruzione, voto di scambio, appalti truccati, racket, prevaricazioni, malaffare con leggi, mezzi e uomini dedicati e numericamente adeguati: un'apposita task force delle diverse forze di polizia, potenziando la DIA e allargandone le competenze e prevedendo un forte sostegno strutturale ai Magistrati impegnati in prima fila contro il cri-

mine organizzato.

La lotta contro queste fattispecie criminali si contraddistingue non tanto sull'applicazione della legge penale (l'art.416 bis importantissimo), ma sulle potenzialità degli apparati di sicurezza impegnate nella cattura dei responsabili.

Debellare i fenomeni della macro criminalità rappresenterebbe una svolta epocale per il nostro Paese sia in termini sociali che economici; permetterebbe di liberare l'imprenditoria dal giogo criminale incentivandola ad investire nel turismo, ma in generale inciderebbe nella crescita del nostro Paese. Solo con azioni concrete di difesa degli imprenditori onesti, di attacco al crimine ed alle sue connivenze con il mondo politico o imprenditoriale, sarà possibile creare un nuovo futuro per il popolo italiano.

Occorrerebbe pertanto una particolare attenzione e monitoraggio da parte delle istituzioni, che devono affiancare e sostenere gli imprenditori che intendano investire nel Sud del Paese, stroncando sul nascere qualunque tentativo criminale di osteggiare, ricattare o intimidire l'azione imprenditoriale, adottando metodi operativi e leggi che con severità annientino qualunque forma di intimidazione. Gli imprenditori devono potersi sentire sicuri nella loro attività imprenditoriale, fortemente tutelati dallo Stato contro le infiltrazioni mafiose. Interventi efficaci che devono incidere e rimuovere quelle istituzioni pubbliche favorevolmente predisposte verso le sirene della criminalità organizzata. In proposito diventa altresì indispensabile punire severamente il cosiddetto "voto di scambio"

Occorrerebbe innescare pertanto, quel corto circuito virtuoso tra imprese, infrastrutture, informatizzazione, turismo e lavoro, trasformando il meridione d'Italia, ma tutta l'Italia, in un giardino ecologico, dove

storia, arte, culturale, enogastronomie e bellezza naturale trasformino il nostro Paese nel più organizzato polo di attrazione di tutti i turisti del mondo.

Gli effetti positivi degli investimenti sani richiedono pertanto oltre a riorganizzare l'amministrazione e gli Appalti, lo sradicamento della criminalità organizzata e della corruzione, quest'ultima non necessariamente collegata al crimine organizzato.

Art.319 C.P. lotta alla corruzione normativa. Nuova normativa per il contrasto alla corruzione.

Riguardo alla lotta alla corruzione l'articolo 319 quater c.p., inserito dalla legge 190/2012 e modificato dalla L.69/2015 (nata quale costola della vecchia concussione che funzionava bene) con l'intento di scindere le condotte di costrizione ed induzione, ha introdotto per questa nuova fattispecie la punizione anche del cosiddetto "indotto". Il risultato che ne consegue e che è venuto meno l'aiuto investigativo della ex parte lesa che, oggi, poiché con le sue dichiarazioni si autodenuncerebbe evita, il più possibile, di collaborare più con gli organi inquirenti.

La nuova legge anticorruzione si indirizza tuttavia nel giusto percorso al contrasto delle attività illegali (occorre vederne l'attuazione pratica). Anche con il cosiddetto "Agente sotto copertura", con libertà di movimento e svincolato nel suo agire dovrebbe migliorare l'attuale normativa rendendola più efficace.

Il DASPO per i corrotti, invece, potrebbe non garantire in modo efficace il contrasto alla corruzione atteso la possibilità da parte dei corrotti di utilizzare dei "Presta nome" e le società trasformarsi o cambiare nome.

Pertanto occorrerà la massima attenzione e vigilanza. Le pene al riguardo devono essere esemplari.

Occorre naturalmente una norma che stabilisca in modo chiarissimo i requisiti necessari delle stazioni appaltanti o degli Enti locali che, devono essere realmente in grado di fare gli appalti senza equivoci.

La lotta alla corruzione è fondamentale per costruire un'etica della Pubblica Amministrazione, oltre a consentire di recuperare ingenti risorse economiche da devolvere per lo sviluppo del Paese.

4. LIMITI AGLI SCONTI DI PENA PER BUONA CONDOTTA IN CARCERE E MAI PIU' POLITICHE O LEGGI "SVUOTA CARCERI", LIMITI ALLA PRESCRIZIONE E OBBLIGO DI APPLICAZIONE PUNTUALE DELLA RECIDIVA.

Prevedere e rivedere tutta la legislazione così detta "svuota carcere" che, di fatto, vanifica e mina alla base la certezza della pena attraverso la cosiddetta legislazione premiale. Quest'ultima prevede sconti di pena per il condannato che dimostri progressi nel suo percorso di recupero alla società, dando luogo a situazioni a volte surreali.

Il carcere e i Centri di detenzione non devono essere considerati una scelta condizionata dal numero disponibile ad ospitare i detenuti. Una volta superata la soglia dell'accoglienza carceraria non si può rimediare con norme svuota carceri ma, piuttosto, prevedere la costruzione di un numero adeguato di istituti di pena.

Naturalmente, l'alternativa al carcere, quando possibile, è l'intensificazione dell'uso dei braccialetti elettronici, prevedendo gli arresti presso il proprio domicilio.

Potrebbe altresì essere importante, ma solo per reati di non particolare gravità, l'adozione di una cauzione (sanzione pecuniaria) da versare in proporzione al reddito, allo stile di vita e alla gravità del reato commesso.

Riflessioni

Occorre evitare l'effetto Penelope che da una parte si tesse e dall'altra si disfa; è inutile tessere di più se poi si disfa tutto quanto si è tessuto. Occorre mantenere il tessuto costruito migliorandolo ed impedendo il suo disfacimento silenzioso e occulto, evitando una volta per tutte la tecnica subdola del raggiro dell'opinione pubblica con proclami sulla severità della pena, di fatto, poi, ridimensionata da leggi premiali "svuota carceri. Per fare questo occorre limitare una volta per tutte gli sconti di pena per buona condotta in carcere e soprattutto per quei reati particolarmente gravi o che offendono il comune sentimento di cui sopra (Stalking, Violenze domestiche, Violenze sessuali, Maltrattamenti familiari gravi, Truffa agli anziani, Violenza a Pubblico Ufficiale, Incaricato di un pubblico servizio ecc.).

In luogo dei provvedimenti di Indulto finalizzati a liberare le celle del carcere, si ribadisce che occorrerebbe prevedere un progetto di costruzione di più carceri, con la presenza di un numero maggiore ed adeguato di operatori della Polizia Penitenziaria.

Le cosiddette leggi svuota carceri: Legge Simeoni da modificare o limitare per alcuni particolari fattispecie di reati e per la "certezza della pena".

La questione sovraffollamento carceri è ben evidenziata dalla legge Simeone (165/98).

Nata dall'esigenza di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, prevede la sospensione dell'esecuzione della pena per i condannati a pene inferiori ai 3 anni (oggi 4 anni con Sentenza della Corte Costituzionale) e la possibilità di accedere a misure alternative di reclusione. La legge si riferisce ovviamente ai condannati e perciò coloro che sono già stati giudicati e condannati e non a coloro verso i quali è possibile applicare la misura cautelare, in attesa della definizione della vicenda processuale. La rivisitazione dei meccanismi pressoché automatici di applicazione di questa legge è inevitabile se si vuole improntare il sistema giudiziario alla "certezza della pena".

Invero la legge Simeone prevede che il P.M. sospenda l'esecuzione della pena per trenta giorni, l'obbligo di informativa al condannato, che può proporre istanza di ammissione ad una misura alternativa alla reclusione.

Tale indirizzo deflattivo del sistema penitenziario è proseguito sino ad oggi con l'introduzione di altri provvedimenti che hanno ampliato ulteriormente la platea dei beneficiari. Sono provvedimenti adottati nell'emergenza per cercare, invano, di scongiurare la condanna dell'Italia da parte della Corte EDU (Europea dei Diritti Umani), derivante dal sovraffollamento carcerario.

Si propone, pertanto, che la Legge Simeone e successive, non debbano essere applicate per alcune particolari fattispecie di reati gravi di cui sopra. Naturalmente tenendo sempre in debita considerazione la gravità reale del fatto delittuoso.

5. INTERVENTI E PUNITIVI E SEVERI DI CONTRASTO AI REATI DI VIOLENZA SESSUALE, DI STALKING, DI LESIONI PERMANENTI E DI GRAVI MALTRAT-

TAMENTI IN FAMIGLIA.

Proponiamo che l'autore di gravi violenze sessuali (tenuto conto dei riscontri probatori concreti, evitando il rischio di intervenire su un innocente in ipotesi di strumentalizzazione) sia sottoposto alla sperimentazione della "castrazione chimica" oltre a subire una condanna a pena severissima e senza previsione di sconti di pena, anche a seguito di buona condotta in carcere e senza la previsione della prescrizione. Qualora l'autore della violenza sia straniero, dopo aver scontato la pena deve essere immediatamente espulso dallo Stato.

Occorre inoltre confortare e aumentare lo stanziamento del Fondo per il risarcimento alle vittime che subiscono la violenza sessuale già previsto in 4800 euro (decreto ministero dell'interno 31.08.2017; 7.200 euro per l'omicidio) aiutandole nel percorso di recupero fisico e psicologico. L'autore della violenza deve risarcire il danno anche attraverso lavori socialmente utili. Se il responsabile è un minore impossibilitato a svolgere i lavori, l'onere economico ricadrà sui genitori fino al raggiungimento della maggiore età.

Stessa severità punitiva e stessa procedura (senza sconti di pena e prescrizioni) si deve prevedere contro chi causa una lesione permanente con qualunque mezzo (acido, arma da punta o taglio ecc.), contro lo *stalker* e i responsabili di maltrattamenti famigliari particolarmente gravi.

Stalkin e maltrattamenti previsione di arresto differito e allontanamento immediato per maltrattamenti.

Occorre intervenire contro le azioni degli *Stalker* che mietono centinaia di vittime

ogni anno per ragioni cosiddette sentimentali, consentendo alle forze dell'ordine di agire per impedire l'irreparabile. Una normativa che permetta ai tutori dell'ordine di intervenire prima che il fatto grave possa compiersi e non limitarsi, poi, a recriminare su tutto quello che non si è fatto per fermare l'aggressore.

In tal senso sia per lo *stalker* che per i maltrattamenti in famiglia occorre prevedere l'arresto anche differito qualora la denuncia della persona maltrattata sia comprovata da fatti circostanziati e recenti. Parimenti l'allontanamento dell'autore del maltrattamento deve essere adottato provvisoriamente ma nell'immediato, per casi particolarmente pericolosi, dalla Polizia Giudiziaria (a prescindere dal parere del Magistrato che potrà successivamente vagliare il caso) anche fuori dai casi di flagranza e anche se l'appartamento o casa, sia di proprietà o intestato al responsabile della violenza.

Il "Codice Rosso" di recente adozione legislativa è un chiaro segnale preventivo che va verso la giusta difesa delle donne.

6. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO. INCENTIVAZIONE ALLA FAMIGLIA PER LA CURA E LA CRESCITA ETICA E CULTURALE DEI FIGLI.

Proponiamo interventi drastici contro gli atti di bullismo o cyber bullismo con pene esemplari e rieducative che risarciscano economicamente e moralmente la vittima del danno subito, in grado di consentire il recupero sociale della vittima.

E' importante procedere, come già avviene, alla eliminazione immediata dal web di qualunque forma diffamatoria od offensiva che riguarda la vita privata e le abitudini di una

persona. Occorre mettersi in testa che spesso i danni di alcuni cyber crime, quali la cyber diffamazione, il cyber bullismo o la sex extortion od il revenge porn sono di fatto A EFFETTO PERMANENTI, perché nonostante tramite il garante della privacy sia possibile ottenere la cancellazione delle pagine web incriminate chiunque le abbia salvate, o abbia fatto uno screenshot potrà postarle all'infinito e anche quando si individuasse questo soggetto altri potrebbero agire allo stesso modo. Inoltre occorre sottolineare che il web è trans-nazionale ed è di fatto impossibile bloccare un utente di qualsivoglia nazione mondiale. Occorre pertanto educare i giovani nelle scuole e prevedere il cyber bullismo come materia scolastica, al pari dell'educazione alla sessualità e all'affettività, far capire soprattutto ai minori la pericolosità del Web insegnando che quello che sembra un gioco, come il postare ad esempio immagini di sé o di altri poco edificanti perché ritenute spiritose, possono danneggiare la nostra/altrui web reputation ed essere magari utilizzate per escluderci da un posto di lavoro)

Consentire alla vittima di chiedere ed ottenere la visibilità contro la diffamazione subita o qualunque forma di offesa attraverso le TV nazionali statali e, se lo ritengono, private e con l'informazione on-line.

La lotta al bullismo si deve fare anche attraverso gli investimenti sulla famiglia quale cellula della società che ha il dovere di far crescere i figli nel rispetto della cultura della legalità, delle istituzioni e nel rispetto del prossimo, trasmettendo alle nuove generazioni i valori etici che consolidino la serena convivenza sociale. Per questa ragione occorrono investimenti e particolare sensibilità alle condizioni economiche e formative dei nuclei famigliari. La famiglia del responsabile degli atti di bullismo o cyber bulli-

smo, qualora il figlio fosse minorenne, deve provvedere al risarcimento del danno soprattutto psicologico e morale. Insieme alla famiglia la legislazione deve andare incontro alle esigenze dei soggetti più sensibili e in difficoltà, evitando che la loro condizione di povertà e disperazione li trasformi in emarginati abbandonati a loro stessi e preda di cattivi maestri. Anche la politica deve fare la propria parte, evitando atteggiamenti rissosi, denigratori e mistificatori e dando il buon esempio ai giovani ed ai cittadini con il fair play nel proporsi al pubblico e nel confrontarsi con i propri avversari.

7. EDUCAZIONE CIVICA COME MATERIA SCOLASTICA E CULTURA DELLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE.

Proponiamo di riconoscere come materia scolastica ineludibile l'educazione civica e la cultura della legalità, prevedendo come argomenti la violenza sessuale, il cyber bullismo, lo *stalking*, il fenomeno delle *baby gang*, l'educazione all'affettività e sessualità, e quant'altro attenga alla crescita sana dei giovani e sia di interesse culturale e formativo per tutti i gradi scolastici. Prevedere conferenze e momenti di studio nelle scuole elementari, medie, superiori, nelle università pubbliche e private con la partecipazione degli organi istituzionali, esperti in materie sociologiche, pedagogiche e psicologiche, della sicurezza, facendo intervenire i rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura in modo da avvicinare sempre i più giovani agli organi dello Stato deputati alla sicurezza.

Assimilazione dell'etica.

Far assimilare anche attraverso la scuola i valori dell'etica: i giovani in molti casi prediligono la violenza e la devianza per affermarsi nella società avvertendo come fatto compiuto la diffusione di un generale senso di impunità. In particolare tra i minori la sensazione di impunità ha finito per agevolare la recrudescenza e l'aggravamento del crimine minorile.

Rispetto dell'autorità degli insegnanti.

Ma la scuola potrà essere in grado di formare o educare i giovani solo se ci sarà un cambiamento drastico verso il rispetto degli insegnanti; la poca considerazione, se non l'assoluta mancanza di rispetto verso l'autorità degli insegnanti ha depotenziato il grande valore del sistema scolastico italiano che, tuttavia, deve essere maggiormente valorizzato per essere di aiuto alle situazioni giovanili più difficili e complesse, sia se derivanti da emarginazione sociale, sia se derivanti da difficoltà di apprendimento dello studente.

Restituire autorevolezza e rispetto agli insegnanti da parte degli studenti e dei genitori significa riconoscere gli insegnanti quali colonne portanti del Paese. Gli insegnanti tutelati e prescelti con metodi meritocratici, devono essere la guida verso il futuro delle giovani generazioni.

8. INCENTIVAZIONI ALLA SCUOLA NEI VARI GRADI E INVESTIMENTI PER LA FORMAZIONE.

La formazione, l'educazione e la cultura rappresentano la locomotiva che traina i tre vagoni con i quali abbiamo iniziato a co-

struire questo percorso di proposte. Proponiamo di accresce la cultura e la formazione che consenta ai giovani di formarsi delle chance nel mondo del lavoro rimuovendo l'ignoranza, la povertà e la disuguaglianza sociale, consentendo e obbligando tutte le fasce di popolazione di accedere ai diversi gradi degli studi scolastici. Ma anche attraverso le pari opportunità sarà possibile contrastare l'aberrante fenomeno delle clientele e degli opportunismi.

Il rischio reale è che la crisi culturale e formativa oltre a non agevolare l'occupazione incentiva i giovani a percorrere strade alternative offerte dal mondo dell'illegalità.

Limitare la presenza degli studenti stranieri per ogni classe evitando ghettizzazioni e favorendo le integrazioni.

Nell'ambito del circuito inerente all'integrazione razziale è importante stabilire che ciascuna classe, a prescindere dal grado scolastico, dovrà prevedere laddove demograficamente possibile, il 50% di studenti italiani, impedendo rischi di ghettizzazione o di isolamento degli studenti italiani e viceversa. (Anche al fine di garantire un più facile inserimento degli studenti stranieri nel tessuto sociale, culturale e dei valori del popolo italiano, consentendo l'arricchimento culturale proveniente da altre culture e garantendo al tempo stesso l'identità italiana).

9. INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI DI RECUPERO DEL TERRITORIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE.

Proponiamo la riqualificazione delle aree

urbane e del territorio che rappresenta un fattore fondamentale per la prevenzione dell'illegalità.

La sicurezza si garantisce anche con un ambito urbano qualificato (verde pubblico, ambienti ordinati e puliti, illuminazione, locali di ritrovo e svago per giovani e anziani, giardini protetti, mercatini e sagre, evitando la ghettizzazione e aree cd. a rischio) controllato con discrezione e con iniziative culturali e commerciali che occupino spazi diversamente occupati violentemente dalla criminalità diffusa o organizzata. Indispensabile altresì un approccio sociologico.

In tale contesto diventa di straordinaria importanza l'impegno dell'associazionismo, delle parrocchie e di tutte quelle iniziative socio-culturali tendenti all'inclusione dei giovani cittadini anche attraverso ambiti interdisciplinari ed interetnici. Un rinnovato spirito di servizio che dispieghi i sacrosanti principi della collaborazione, della partecipazione e della solidarietà nell'alveo di una propositiva etica formativa incanalata in un progressivo sviluppo sociale e culturale dei giovani.

Naturalmente, come già detto all'inizio il percorso progettuale, occupazione, crescita economica, sviluppo sociale e culturale sono i pilastri fondamentali per aggredire il crimine, migliorare la convivenza dei cittadini e procedere verso una sana crescita economica.

10. PROTEZIONE "FASCE DEBOLI", ANZIANI VITTIME DI REATI.

Punire severamente gli autori di aggressioni agli anziani e soprattutto prevedere forme di contrasto alle truffe di cui sono vittime gli anziani. Un reato particolarmente insidioso

che approfitta della condizione di disagio e difficoltà propria degli anziani e che mortificano queste persone nel corpo e nell'anima. Uomini e donne anziani che oltre ad essere privati dei risparmi di una vita, vengono costretti a rinunciare agli affetti personali riposti in alcuni monili o oggetti preziosi. In alcuni casi devono altresì subire le irragionevoli arrabbiature dei propri famigliari che umiliano ulteriormente i propri anziani che vivono da soli. Anziani che per colpa di questi cinici criminali si sentono inadeguati e fuori dal tempo mentre in realtà, quelli che sono fuori dal tempo e dalle leggi sono i loro vigliacchi aggressori o truffatori.

Le amministrazioni locali e le forze dell'ordine devono, per i campi che gli competono, assistere e aiutare moralmente e psicologicamente queste persone che rappresentano il patrimonio e la memoria storica del nostro Paese.

Importante intensificare le pattuglie di polizia e i poliziotti di quartiere che devono assistere questi anziani prima, durante e dopo gli eventuali reati che subiscono.

Le pene devono essere assolutamente severe e senza benefici di legge.

11. CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E REATI INERENTI. ELIMINAZIONE DELLA PROSTITUZIONE DALLE AREE URBANE E PREVISIONE DI APPOSITE AREE O LOCALI SICURI DOVE SVOLGERE L'ATTIVITA'. ISTITUZIONE DI LUOGHI ORGANIZZATI E CONTROLLI IGIENICI E SANITARI.

Proponiamo di individuare un'area periferi-

ca, lontana da scuole e abitazioni, ove concentrare, ma non incentivare l'attività della prostituzione.

Premesso il forte contrasto allo sfruttamento, istigazione, favoreggiamento della prostituzione e reati collegati (atti contrari alla pubblica decenza, atti osceni) da adottare con pene esemplari e forze dell'ordine dedicate, qualora l'attività di meretricio venisse svolta in area urbana non prevista, si procederà all'immediato allontanamento delle peripatetiche con sanzione pecuniaria e denuncia in caso di atti illeciti.

In sintesi la proposta si articola:

In attesa dell'abolizione della legge Merlin".

Limitare l'area dedita al meretricio prevedendo altresì una tassazione comunale annoverandola tra le attività commerciali, naturalmente a persone che non sono sottoposte a sfruttamento (le persone dedite alla prostituzione dovranno essere monitorate per impedire che siano assoggettate a qualunque forma di sfruttamento);

Tenere più agevolmente sotto controllo l'attività di meretricio evitando che la prostituzione con gli inevitabili atti che sono spesso al limite della pubblica decenza, vengano praticati nelle adiacenze di luoghi soggetti alla frequentazione di minori, famiglie (davanti alle abitazioni).

La reiterazione della prostituzione in luoghi non acconsentiti, oltre alla sanzione pecuniaria, dovrebbe prevedere anche l'espulsione delle/degli stranieri.

Abolizione legge "Merlin".

Impegno a rivedere la legge sul meretricio (abolizione della Legge Merlin) adoperandosi per la regolamentazione di locali ad hoc, controllati dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità sanitaria, spontaneamente or-

ganizzati dalle persone interessate, eliminando definitivamente la prostituzione dalle pubbliche vie.

Analogamente si devono prevedere pene severe per gli sfruttatori o chi induce alla prostituzione.

Riflessioni

Oggi la prostituzione rappresenta l'ennesimo scenario di ipocrisia di uno Stato che non ha il coraggio di regolarizzare un fenomeno che, per certi versi, anche a seguito dell'immigrazione, sta diventando incontrollabile. Dal punto di vista sanitario lo Stato si disinteressa completamente della salute delle prostitute, non tutelando di conseguenza i clienti da eventuali malattie da cui possono essere contagiati. Oggi i lauti guadagni provenienti dalla prostituzione vengono interamente intascati da chi consapevolmente e spontaneamente è dedito alla prostituzione e costoro non versano a beneficio ne' loro, ne' dello Stato, i contributi sociali di carattere previdenziale e pensionistico. Oggi è necessario regolamentare la prostituzione affinché le strade di città e di campagna non continuino ad essere luoghi in cui l'osceno e l'inverecondia possano diventare un normale imbarazzante panorama per i cittadini obbligati a convivere con esso. Occorre legalizzare e regolamentare la prostituzione in "luoghi chiusi", appartati e riservati e le stesse praticanti devono essere sottoposte a periodiche visite sanitarie nell'interesse loro e dei clienti i quali, oltre ad ottenere maggiori garanzie sanitarie, avrebbero maggiore sicurezza per la loro incolumità fisica. Occorre far sì che coloro che sono dediti alla prostituzione si organizzino in consorzi o attraverso altre forme, purché anche costoro versino all'erario i

contributi pensionistici in proporzione al presunto reddito, alle proprietà possedute ed allo stile di vita praticato. Il ricavato dai contributi versati dalle prostitute potrebbe essere utilizzato per intensificare i controlli per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione e una parte per migliorare i servizi sociali, a beneficio del cittadino.

Lotta allo sfruttamento, favoreggiamento, istigazione e induzione della prostituzione.

Oggi i reati collegati alla prostituzione non vengono perseguiti in modo efficace né sotto l'aspetto penale né dal punto di vista operativo.

Occorre perseguire con leggi più severe e pianificare interventi contro lo sfruttamento, l'istigazione o l'induzione alla prostituzione, che può essere accettata solo se dipende da una spontanea scelta di vita dell'individuo maggiorenne.

Anche per questi reati non si devono prevedere sconti di pena o particolari benefici di legge.

12. DIFESA DELLA PROPRIA ABITAZIONE, NEGOZIO, UFFICIO (normativa approvata in attesa di verifica).

Una legge chiara e inequivocabile che consenta al proprietario di difendere l'inviolabilità del proprio domicilio o dimora come previsto dalla nostra costituzione. Ciò significa che una volta accertata da parte degli inquirenti l'esistenza della norma giustificatrice, il Giudice per le indagini preliminari non potrà che archiviare il caso pressoché in modo automatico (vedi riflessioni legittima difesa).

Propone pertanto di intervenire in modo chiaro ed efficace contro la violazione del domicilio e della dimora inasprendo e dan-

do soprattutto certezza alle pene. Dal punto di vista tecnico le pene edittali previste dal 614 c.p. sarebbero già adeguate; per il 4° comma la pena è prevista fino a 5 anni di reclusione e l'arresto è facoltativo in flagranza per i commi 2,3 e 4. (La norma sta per essere revisionata specificatamente per la parte relativa alla legittima difesa e la proposta di modifica dovrebbe prevedere necessariamente l'adozione della misura cautelare detentiva; per questo è inevitabile che la prognosi sia superiore ai 3 anni. Inoltre, con la previsione di una pena minima editale superiore ai 4 anni anche la misura detentiva diventerebbe inevitabile.

Poiché tuttavia siamo contrari ad un paventato *far west*, il rilascio ed il controllo sulle licenze di detenzione e porto d'armi dovrà essere ancora più rigoroso e penetrante di oggi, soprattutto per quanto concerne l'attitudine psicofisica dei soggetti richiedenti, oggi ridotta ad un "anonimo" certificato. Non solo, ma a dimostrazione che nessuno vuole il *far west*, lo stesso porto d'armi abusivo dovrà prevedere senza se e senza ma, pene più severe che prevedano per il responsabile la condanna a pene superiori ai 4 anni. Pertanto, a dimostrazione che l'intento non è, e non sarà mai quello di prevedere di armare il cittadino soprattutto per portare l'arma fuori dalla propria abitazione, occorrerebbe inasprire le pene relative al porto d'armi abusivo, prevedendo finanche misure detentive.

Riflessioni.

Occorre prevedere una prognosi superiore ai 3 anni. Diversamente chi commette la violazione di domicilio, potrà restare libero in attesa di processo (salvo revisione complessiva di cui sopra).

Tuttavia la certezza della pena è sempre mi-

nata dall'anzidetta legislazione svuota carceri che si somma quella premiale di recupero del reo (anch'essa da rivedere perché spesso rappresentata come occasione di recupero, quando di fatto, come già detto, è soprattutto funzionale al sovraffollamento delle carceri).

Purtroppo la violazione del domicilio o della dimora è una realtà in costante crescita. Ne discende che l'azione di difendere il proprio domicilio è sacrosanta, pur tenendo sempre in considerazione l'eventuale resa o fuga dell'autore della violazione.

"In realtà, la sindrome dell'intrusione potrebbe mietere parecchie vittime. La paura di essere aggrediti in casa propria non può liquidarsi semplicemente attraverso il classico dibattito politico tra chi vuole armare il cittadino e chi lo vorrebbe disarmare per paura del "far west". Questo è un falso problema perché anche se oggi le leggi consentono al cittadino di detenere liberamente un'arma (previa denuncia all'Autorità di P.S.) la possibilità è limitata al rilascio di apposito certificato medico unitamente alla prova di abilità al maneggio dell'arma per cui, non tutti, giustamente, possono detenerla (in realtà si potrebbe richiedere un costante aggiornamento in merito all'abilità dell'uso dell'arma).

Tra la posizione dei fautori di "armiamoci tutti" e quelli "disarmiamo tutti", una terza posizione potrebbe consistere nell'agevolare e sollecitare la detenzione di armi (meno offensive) che seppure a forte effetto dissuasivo, possano essere in grado di fermare l'aggressore, senza arrivare necessariamente a causarne la morte. Pistole o fucili con proiettili di gomma, a gas urticante o a elettricità, potrebbero aiutare a risolvere la questione acconsentendo di assicurare il malintenzionato alla giustizia".

Ciò che è discussa e discutibile è la discrimi-

nante della *“legittima difesa”* che, per come oggi è strutturata chiama in causa l’analisi circostanziata del suo utilizzo che si presta a interpretazione giuridica. Ma se la Carta costituzionale prevede l’invulnerabilità del domicilio, pensare di garantire al proprietario la possibilità di difenderlo quando l’intruso è già al suo interno non dovrebbe essere discutibile (in considerazione del fatto che è *il malfattore che si è posto volontariamente in “re illecita”, occorre una previsione che giustifichi il disquilibrio tra i valori dei beni giuridici dell’incolumità personale / vita e quelli della difesa del domicilio e della proprietà, allargando l’area di impunità della reazione difensiva.*)

Poiché nessuno trova soddisfazione nello sparare ad altri, il buon senso dovrebbe far comprendere che l’effetto più dissuasivo alle violazioni del domicilio e della dimora dipende sempre dall’efficacia della certezza della pena.

Perché al di là dell’aumento della sanzione chi entra nell’abitazione altrui ed è colto nella flagranza del reato, a prescindere dalla proporzionalità della legittima difesa, deve essere incarcerato e condannato subito e sottoposto a misura detentiva, evitando possa continuare ad essere libero di delinquere, dando un segnale forte e chiaro di certezza della pena.

E se la giusta deterrenza della pena applicata potrebbe scoraggiare la voglia di introdursi nelle abitazioni altrui al contrario, potrebbe aggravare il comportamento del reo che, piuttosto che andare verso carcere sicuro, potrebbe reagire ancora più pericolosamente.

E tuttavia la strada della deterrenza legata alla difesa legittima ed al carcere sicuro merita di essere assolutamente sperimentata attesa l’attuale relativa efficacia della norma esistente. Il cittadino deve potersi difen-

dere da chi si introduce in casa sua sfruttando in modo subdolo l’effetto sorpresa che pone il proprietario e la sua famiglia in condizioni inferiori, non certo paritarie, rispetto a colui che si introduce vigliaccamente in casa per sottrargli i beni. Ovviamente la reazione non potrà mai essere sproporzionata nel senso che non sarà mai permesso di sparare a chi si arrende con atteggiamenti palesi o tenta di fuggire voltando le spalle al proprietario aggredito nella sua abitazione.

“Paradossalmente, ad oggi, la nuova fattispecie dell’omicidio colposo relativo all’investimento di una persona con l’auto, prevede una pena decisamente più severa”.

13. RIMOZIONE DEI CAMPI NOMADI ABUSIVI, RICOLLOCAZIONI, ED ESPULSIONI DEI NOMADI IRREGOLARI (normativa approvata in attesa di verifica).

Propone la rimozione, nel giro di poco tempo (la rapidità dell’operazione è necessaria per fronteggiare le inevitabili strumentalizzazioni) di tutti i campi nomadi abusivi.

I campi nomadi regolari, che devono essere itineranti e collocati in aree molto periferiche rispetto ai centri abitati, devono essere sottoposti a serrati controlli, la cui pulizia e il mantenimento del campo dovrà essere a cura degli ospiti. La violazione di queste regole sarà perseguita con la chiusura del campo e gli ospiti devono essere sottoposti alle norme alloggiative e urbanistiche. Naturalmente gli ospiti dei campi devono dimostrare i mezzi di sostentamento, pena la chiusura del campo stesso. Anche la reiterata accensione dei fuochi nei campi nomadi dovrà essere punita severamente con la

chiusura immediata del campo, sanzioni pecuniarie e con la ricollocazione degli ospiti. Il campo deve essere itinerante, laddove non sia possibile, occorrerebbe provvedere alla chiusura del campo stesso, con la relativa sistemazione dei nomadi in alloggi di edilizia popolare, attraverso le graduatorie. In proposito si dovrà prevedere che solo un nucleo familiare di nomadi sia alloggiato negli appartamenti di un condominio e i restanti nuclei familiari dovranno essere situati in aree urbane distanti tra loro.

Un intervento sui nomadi che deve essere diretto alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione dei reati, ma anche all'integrazione, alla dignità e la scolarizzazione dei nomadi (allo loro effettiva tutela di nomadi minori) evitando che possano esistere zone franche come gli attuali campi nomadi, dove è sempre più difficile controllarne le attività, spesso illegali, e verificarne le condizioni di vivibilità.

14. SGOMBERO DEGLI EDIFICI OCCUPATI ABUSIVAMENTE A PRESCINDERE DALLE MOTIVAZIONI POLITICHE O SOCIALI (CENTRI SOCIALI) E CONTRO L'ABUSIVISMO EDILIZIO (normativa approvata in attesa di verifica).

Proponiamo di intervenire per liberare tutti gli edifici occupati abusivamente.

La nuova normativa procede verso lo sgombero forzato di locali o edifici occupati abusivamente.

L'Associazione propone di sgomberare gli edifici occupati abusivamente per impedire che i locali pubblici o privati (locali e capannoni dismessi o abbandonati, pubblici o privati) possano diventare ricettacolo di soggetti pericolosi legati alla criminalità o age-

volare attività illegali, quando non utilizzati abusivamente come Moschee (o luoghi di preghiera di altri culti) frequentate da immigrati più o meno fuori controllo.

In alternativa, con il consenso della proprietà degli stabili (privata o pubblica) prevedere che gli occupanti stranieri regolari o italiani, paghino i servizi che vengono irrogati per la vivibilità dei locali (locazione, luce, gas, ecc.).

Lo sgombero che riguarderà comunque tutti i cittadini, dopo l'impossibilità di arrivare ad accordi con gli occupanti, dovrà diventare esecutivo pur tenendo in debita considerazione l'aspetto umanitario (famigliare) che dovrà stabilire ipotesi di provvisori luoghi di accoglienza diffusi sul territorio.

Occorrerà tuttavia sostenere comunque forme di assistenza alloggiativa per i cittadini italiani privi di reddito e indigenti, travolti dalla congiuntura economica del Paese affinché, una volta sfrattati, abbiano comunque il diritto al medico di famiglia e il Servizio Sanitario pubblico venga comunque garantito in tutte le sue articolazioni.

L'autorizzazione ai luoghi o locali di aggregazione giovanile e di libertà del pensiero deve essere garantita fin quando le manifestazioni di questi Centri Sociali (a prescindere dal colore politico) non assumano iniziative violente e di contrasto contro la legge o le forze che rappresentano lo Stato, oltre ad essere sottoposti ad eventuali controlli da parte degli Organi competenti. Diversamente devono essere immediatamente sgomberati e chiusi.

Si propone altresì di agire contro l'abusivismo edilizio, ripristinando il principio di legalità. In tal senso occorre verificare le ragioni e le responsabilità dell'abusivismo edilizio dopodiché prevedere pene severe penali e pecuniarie ripristinando lo stato origi-

nario dei luoghi soprattutto sotto l'aspetto paesaggistico ed ecologico.

15. INTERVENTI DIRETTI A RIMUOVERE L'ACCATTONAGGIO SUI MARCIAPIEDI, DAVANTI AGLI OSPEDALI, AGLI INCROCI STRADALI, NELLE STAZIONI, NEI PARCHEGGI, ALL'USCITA DEI CENTRI COMMERCIALI E ALLE CHIESE (normativa approvata in attesa di verifica).

Si propone di intervenire in modo drastico per rimuovere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dell'accattonaggio sui marciapiedi, nelle adiacenze degli incroci semaforici, antistanti gli ospedali, all'uscita dei Centri commerciali, nei parcheggi, nelle stazioni e davanti alle chiese.

Un fenomeno che nasconde il grave fenomeno dello sfruttamento minorile, del racket della mendicizia oltre a manifestarsi spesso con comportamenti molesti ed aggressivi a volte finanche estorsivi da parte del mendicante, soprattutto nei confronti delle donne e gli anziani.

L'imbarazzo e il disagio del cittadino è palese. Sfruttare artatamente il sentimento di pietà delle persone manipolandolo a proprio vantaggio o trascendere in azioni moleste per ottenere l'elemosina non è tollerabile.

Prevedere appositi servizi di pubblica sicurezza continuativi e risolutivi che sanzionino i mendicanti molesti togliendoli definitivamente dai luoghi di accattonaggio. Se nullatenenti, la sanzione riguarderà "lavori socialmente utili" da espletare per un certo periodo.

Prevedere, come è giusto che sia, forme di assistenza e aiuti ai cittadini indigenti pur-

ché in grado e disponibili a intraprendere attività sociali.

16. DIVIETO E RIMOZIONE DEI MERCATINI ABUSIVI E CONTRO LA CONCORRENZA ILLEGALE E SLEALE. PENE SEVERE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI IRREGOLARI O CHE FANNO USO DI PRODOTTI NOCIVI, SPESSO GESTITI DAGLI STRANIERI. DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE SULLE SPIAGGE.

Si propone di vietare e rimuovere radicalmente l'abusivismo di mercati improvvisati ove, molto spesso, commercianti abusivi, spesso stranieri, espongono merci di dubbia provenienza lecita e la cui vendita, attraverso l'esposizione nei mercati abusivi di merce a prezzi ribassati, incentiva la pratica dell'illegalità (attesa la provenienza spesso da furti, truffe, rapine ecc.) nonché la concorrenza sleale.

Occorre procedere al sequestro e alla distruzione delle merci o delle cose illegalmente messe in vendita per limitare i costi di deposito o, se cedibili, devolverle in donazione ad enti di sociale e pubblica utilità. Per disincentivare queste attività criminali che esistono in funzione della vendita di oggetti di dubbia lecita provenienza e che incentivano la concorrenza sleale nel commercio, si propone di punire anche penalmente e revocare la Licenza o l'Autorizzazione per tutti quegli esercizi pubblici (parrucchieri, sartorie, bevande, rivenditori di tessile e scarpe, ortofrutta ecc.) che oltre a non rispettare le leggi fiscali vendono prodotti non in regola con la CE, a prezzi ribassati e praticando una grave concorrenza sleale.

Analogamente si propone di intervenire per

eliminare definitivamente la vendita abusiva nelle località balneari (spiagge o lungomare) procedendo a sanzionare con pene pecuniarie i titolari delle vendite con il sequestro delle cose oggetto di vendita, siano esse commestibili o meno. Gli stranieri irregolari che svolgono queste attività illegali devono essere immediatamente espulsi dal territorio dello Stato.

17. CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI ED ECOLOGICI (CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DELL'ACQUA, DELLA TERRA, DELL'ARIA, E RISPETTO DEGLI ECO-SISTEMI NATURALI). CONTRASTO ALLA TOSSICITA' ALIMENTARE. RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Proponiamo, analogamente quanto già previsto per i reati contro l'incolumità delle persone oltre alla severità delle pene, che non siano parimenti applicabili, anche in questi casi, le normative "leggi svuota carceri" rendendo inammissibili le adozioni delle leggi premiali e la stessa prescrizione (benefici di legge).

L'ambiente in cui vivono le persone deve essere tutelato e garantito e a tal fine occorrono apposite attività di sicurezza espletate anche dalle forze dell'ordine oltre che l'efficientamento e il potenziamento degli organismi che si occupano di reati ambientali.

Occorre sviluppare una tecnologia alternativa che nel rispetto dell'eco-sistema mondiale si impegni nella ricerca di energia sostenibili e pulite, difendendo e lottando tutti insieme affinché il pianeta in cui viviamo non diventi il fantasma di se stesso.

Il bene alla salute derivante dall'inquina-

mento atmosferico e ambientale deve essere debellato educando e formando i cittadini del mondo e punendo i responsabili: ne va del futuro del nostro pianeta.

Proponiamo, pertanto, una seria politica contro l'inquinamento e una seria lotta contro la produzione e vendita di prodotti che non rispettano le normative comunitarie e italiane a tutela del consumatore e dell'ambiente.

La tutela della salute del cittadino deve diventare una priorità assoluta con l'adozione di controlli capillari e sanzioni severissime e se occorre esemplari (senza sconti di pena e prescrizioni). La salute riguarda ciò che si respira, che si mangia e beve, nonché l'ambiente circostante.

Molto spesso l'ecologia in generale è preda di scelte criminali perpetrate con modalità proprie della criminalità organizzata. In questo aspro contesto la legge deve essere fortemente repressiva e punire i responsabili con misure detentive consistenti e con confische di beni e denaro proveniente da attività illegali oltre che prevedere lavori socialmente utili e che obblighino questi criminali a lavorare in favore dell'ecologia.

Ma anche chi in generale non rispetta l'alimentazione genuina deve essere perseguito severamente. In tal senso gli alimenti devono essere attentamente controllati dalle autorità a prescindere dalla loro provenienza, muniti di etichette chiare e che dimostrino la provenienza del prodotto.

Per gli stranieri, poi, che non si attengono al rispetto delle norme, oltre alla sanzione risarcitoria ed alla revoca della licenza, dovrà prevedersi l'obbligo di espulsione dallo Stato a prescindere se extracomunitari o comunitari.

Tuttavia le sanzioni riguardano tutti i responsabili, a prescindere se stranieri o italiani, che dovranno essere puniti severa-

mente per aver perpetrato fatti gravi, che sono un attentato alla salute dei cittadini.

La raccolta differenziata dei rifiuti.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti occorre che la raccolta differenziata possa prevedere, attraverso strumenti tecnologici avanzati, punti di raccolta che consentano ai cittadini di depositare e dimostrare (predisporre una tessera punti) la precisione della raccolta effettuata, ottenendo la riduzione di almeno il 30% della tassa rifiuti.

Naturalmente occorre incentivare e sviluppare, altri sistemi che consentano l'incentivazione e l'implementazione della raccolta differenziata.

Chi, al contrario, nonostante venga agevolato nella raccolta differenziata con strumenti e accessori appropriati, non ottemperasse alla raccolta differenziata, deve essere punibile con sanzione amministrativa elevata. Chi desse fuoco all'immondizia dovrà essere punito anche con pene detentive.

Qualora la raccolta dell'immondizia fosse oggetto di interesse criminale si dovrà adottare la stessa severità penale e amministrativa su esposta per i reati di particolare gravità. Pertanto non ricorreranno sconti di pena legati a riti alternativi, buona condotta in carcere o la prescrizione.

18. PROCESSI SU SKYPE ED EVITARE CHE IL TESTIMONE DI UN REATO ABBA L'OBBLIGO DI DICHIARARE PUBBLICAMENTE LE PROPRIE GENERALITÀ': ELIMINARE RISCHI DI INTIMIDAZIONE.

Proponiamo di rivedere l'obbligo (le modali-

tà) di testimonianza del cittadino.

Molto spesso l'obbligo del testimone (che ha visto o ha precedentemente denunciato un reato) di comparire dinanzi al Giudice, dichiarando, alla presenza dell'imputato le proprie generalità o anche solo facendosi vedere chiaramente in viso e di persona, è motivo di rinuncia a denunciare i responsabili di reati.

Se il fatto di reato è di per se già configurato nella sua essenza a prescindere dalla dichiarazione in giudizio del denunciante, occorre prevedere la possibilità di consentire, laddove possibile, l'assenza del testimone (prevedere l'anonimato del testimone con una modalità di testimonianza protetta in alcuni casi è indispensabile, ma non solo per i reati inerenti al crimine organizzato).

Ovviamente occorre tenere in debita considerazione la costituzione che all'art. 111 sancisce: "La legge assicura che una persona accusata di un reato... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Il processo penale è pertanto regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore". Giova ricordare che la testimonianza è un pilastro del processo penale una delle prove principe che trova legittimazione anche nel diritto internazionale ed in particolare quello dell'Unione Europea, al quale l'Italia deve conformarsi. Cercare di evitare dunque la pubblicità delle generalità del testimone nel dibattimento può diventare una metodologia più incoraggiante e meno suscettibile di preoccupazioni da parte del teste.

Alla luce di quanto sopra, l'attendibilità del

teste potrebbe essere vagliata attentamente da un Giudice terzo e solo qualora fosse indispensabile sentire il teste, solo allora costui sarà obbligato a intervenire.

Tuttavia, attraverso i moderni sistemi tecnologici, su richiesta dell'interessato si potrebbe assumere la testimonianza del teste mediante Skype od altri sistemi di videoconferenza, consentendogli di restare in località più agevole e più rassicurante. Un sistema avanguardistico da estendere come metodo più favorevole allo svolgimento del processo.

La videoconferenza con apposita chiamata da parte della cancelleria si appalesa ancor più come strumento utile per snellire i processi, per le udienze in cui debbono essere trattate questioni di carattere processuale, evitando così spostamenti e snervanti accumuli di ritardi. Tali considerazioni possono essere traslate anche nel processo civile o amministrativo, nei quali prevale la forma scritta.

Analogamente prevedere che l'appartenente alle forze dell'ordine, pur presenziando obbligatoriamente in giudizio, non sia costretto a dichiarare pubblicamente le proprie generalità le quali possono includere anche l'indirizzo della propria abitazione (indicare al massimo l'Ufficio di appartenenza).

19. REATO SPECIFICO COMMESSO DALLE BANCHE O ISTITUTI FINANZIARI FINALIZZATO ALLA DIFESA DEI RISPARMIATORI.

Proponiamo di prevedere uno specifico reato per le Banche o Istituti finanziari che facendo leva sulla loro competenza e potere di informazione, abusano o raggirano i

clienti spingendoli a scelte finanziarie o speculative avventuristiche e soprattutto, senza la necessaria chiarezza nei confronti di questi risparmiatori, abusano della loro buona fede.

Si propone altresì la divisione tra banca di risparmio e banca d'affari (commerciale). La pena sarà esemplare ed i responsabili, oltre agli operatori che hanno proposto in modo subdolo il prodotto, saranno (interdetti dalle loro funzioni) licenziati, puniti con pena detentiva e con il "lavoro socialmente utile" fino a risarcire il danno causato e se impossibile confiscando eventuali beni.

20. IN MODO EFFICACE E RISOLUTIVO. CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Lo sviluppo economico passa anche attraverso il rispetto della contribuzione fiscale. Propone di far emergere i redditi elevati attraverso una revisione delle aliquote fiscali che siano anche premiali ma pur sempre progressive affinché i vantaggi dalla riduzione delle tasse sia equilibrata e proporzionale alla necessaria contribuzione fiscale. Un meccanismo virtuoso che diventa un sistema premiante condiviso, per cui tutti traggono vantaggio dal pagamento delle tasse anche perché ridurrebbe ed orienterebbe il meccanismo di controllo.

Prevedere incentivi affinché il cittadino abbia interesse a richiedere lo scontrino fiscale, ovvero prevedere che gli acquisti debbano essere in via quasi esclusiva effettuati tramite la moneta elettronica (magari con sconti) sì da rendere difficoltosa l'evasione fiscale.

Riequilibrare la consistenza delle aliquote

fiscali rendendo il fisco a misura di cittadino e non un Leviatano che divora le vite degli individui impedendogli di realizzarsi nella società. Quindi individuare ed applicare pene certe e severe ai grandi evasori fiscali prevedendo la misura di custodia cautelare e successivamente se condannati prevedere il carcere senza applicazioni di riduzioni di pena o prescrizione, con il risarcimento allo Stato anche con la confisca di beni o “lavori socialmente utili”. Sono soprattutto le grandi evasioni o elusioni fiscali spesso appoggiate nei paradisi fiscali.

Per le piccole evasioni fiscali dovrà essere comunque prevista una sanzione pecuniaria di risarcimento allo Stato.

21. CONTRASTO AGLI INGRESSI INCONTROLLATI E DELETERI DI EXTRACOMUNITARI E GOVERNO DEL FENOMENO MIGRATORIO. (Normativa approvata che interviene su alcuni aspetti).

Tre sono fondamentalmente i problemi che devono essere risolti per contenere e controllare il fenomeno migratorio clandestino.

1) Velocizzare le identificazioni e i riconoscimenti (Asilo).

2) Velocizzare i rimpatri degli irregolari o a seguito di attività illegali.

3) Impedire gli ingressi clandestini in Italia.

L'accoglienza e l'integrazione per quanto fondamentali rappresentano il punto di arrivo consequenziale.

Suggerimenti:

Aumentare le Commissioni Territoriali

per il riconoscimento delle protezioni al fine di accelerare l'allontanamento dei non aventi diritto. Aumentare i CPR per le identificazioni e le espulsioni.

“L’obbiettivo principe è quello di arrivare alla soluzione che preveda l’adozione di un percorso umanitario con aliquote ben precise”. Naturalmente deve seguire un sistema di accoglienza in grado di gestire, organizzare e formare realmente e in modo oculato, gli stranieri che hanno il diritto a permanere in Italia.

Tuttavia, poiché la soluzione del percorso umanitario è ancora lontana a venire, si propone la costituzione nelle Prefetture d’Italia di un numero adeguato di Commissioni Territoriali (a seconda dell’incidenza del numero dei richiedenti protezione) impegnate nel riconoscimento delle cosiddette protezioni “internazionale/sussidiaria/speciale previste per gli extracomunitari, per accelerare drasticamente l’esame e la valutazione delle istanze degli immigrati richiedenti le diverse protezioni. Analogo potenziamento deve essere previsto per le Sezioni presso i Tribunali che decidono sull’espulsione degli immigrati a seguito del ricorso inoltrato da costoro.

Prima si riscontra lo stato di irregolarità dell’immigrato, che deve essere espulso, e minore sarà la spesa che lo Stato destina all’accoglienza (prima circa 35 euro al giorno oggi meno circa 21€).

Per recuperare persone che possono impegnarsi come membri delle Commissioni Territoriali, anziché limitarsi a utilizzare funzionari dello Stato in servizio o delle Associazioni, si potrebbe utilizzare i Funzionari delle F.F.O.O. oggi in pensione (limitando il gettone di presenza) ed è in possesso dei requisiti necessari per assolvere al compito

di membro esaminatore della Commissione.

Occorre inoltre prevedere un protocollo per gli aventi diritto al permesso di soggiorno con cui si impegnano, pena l'espulsione, al rispetto formale (giuramento) delle leggi, tradizioni del paese di accoglienza e a frequentare obbligatoriamente i corsi di lingua italiana. La mancata concessione del permesso deve dipendere anche e soprattutto dalla conoscenza della lingua italiana. Pertanto dovrebbe essere revocato il permesso di soggiorno allo straniero che entro un anno dall'ingresso in Italia non abbia ancora imparato l'essenziale della lingua italiana (essere in grado di farsi comprendere). Ma anche l'Associazione o la Cooperativa che si occupa dell'accoglienza dovrà essere sanzionata severamente qualora non si premurasse di insegnare debitamente la lingua italiana allo straniero che ospita.

Riflessioni

Oggi, quello della conoscenza della lingua italiana è un requisito che viene di fatto disatteso con corsi "farsa" di pochi giorni e risposte a crocette nelle Prefetture, con conseguente elusione del prerequisito di conoscenza della lingua; l'esempio tedesco con la frequenza di un corso serio di almeno 6 mesi ed il superamento di una prova che non sia a crocette è sicuramente più appropriato.

Anche se potrebbe sembrare banale, prevedere una promessa solenne espressa dagli stranieri al rispetto delle leggi che sanciscono i diritti universali dell'uomo non è una idea da trascurare e la violazione del giuramento dovrebbe compromettere ulteriormente la presenza nel territorio dello Stato dello straniero.

Impiego in attività lavorative degli immigrati in attesa di Asilo (qualora la presenza in Italia perdurasse nel tempo).

Prevedere, altresì, l'impiego degli immigrati in attività lavorative svolte a compensazione dei servizi di soggiorno prestatigli. Anche al fine di meglio inserirli nel tessuto della società con eventuali lavori di pulizia dei boschi, sistemazione dei sentieri, pulizia greti dei fiumi, pulizia delle spiagge e dei parchi pubblici, delle strade, in attività sociali etc. nel rispetto della loro dignità.

Centri di accoglienza (oggi soggetti a nuova normativa) e loro criticità.

Nei Centri di accoglienza occorre prevedere una presenza di occupanti in numero molto limitato e inseriti in un percorso di integrazione dove la lingua italiana, la cultura e le tradizioni del nostro Paese nonché la laicità dello Stato devono essere oggetto di condivisione e insegnamento prioritario. In questi Centri devono poter imparare le leggi italiane e un'attività lavorativa che gli aiuti ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Tuttavia occorre stabilire cosa andranno a fare gli immigrati che dopo aver trascorso un anno nello SIPROIMI/ SPRAR (o Centro analogo) saranno comunque abbandonati (anche con la vecchia normativa) in mezzo alla strada e, senza lavoro o sostentamento, potrebbero diventare schiavi dei "caporali" o essere assoldati dalle milizie del crimine. Diventa pertanto necessario una sorta di monitoraggio da parte delle Autorità degli stranieri che lasciano questi Centri e soprattutto in proporzione al loro numero. Occorre anche modificare l'attuale normati-

va che regola l'accoglienza presso i CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) / CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o Centri analoghi, affinché l'immigrato per almeno il primo mese, in attesa di essere identificato, non possa uscire da questi Centri di Accoglienza o di Identificazione e comunque monitorando i movimenti di costoro che, diversamente, diventerebbero dei "fantasmi" che si aggirerebbero nel territorio nazionale. Occorre, a tal fine, la costruzione di più "CARA/CAS" o Centri analoghi di piccole dimensioni, nel territorio nazionale in località periferiche o opportunamente in aree periferiche.

Può sembrare assurdo, ma fin quando non sarà possibile espellere tutti gli immigrati clandestini, quelli che resteranno in Italia, dovrebbero essere tenuti costantemente sotto controllo evitando che scompaiano mimetizzandosi nella società. Privi di lavoro e sostentamento, il rischio che diventino prede del crimine italiano o straniero, o siano tentati a perseguire la radicalizzazione religiosa deve essere il più possibile scongiurato).

Inoltre, l'utilizzo dei CPR (Centro per i Rimpatri) per le diverse ragioni di prevenzione e per velocizzare le espulsioni è necessario prevederne una presenza in tutti i capoluoghi di regione. Un'esigenza impellente se si vuole realisticamente accelerare le espulsioni per gli stranieri dove esistono gli accordi bilaterali.

Riflessioni

La normativa modificata, prevede che gli immigrati in attesa di identificazione presso i Centri ex CARA /CAS o SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) o analoghi, siano liberi di circolare per le

città e se commettono un reato, la richiesta di Asilo viene sospesa e possono essere espulsi.

Centri di accoglienza in generale (ex CARA/CAS; SPRAR/SIPROIMI; CPR o analoghi) delocalizzazione e obbligo di dimora a seguito rilascio dal CPR.

Nondimeno importante è la disciplina per la delocalizzazione dei centri di identificazione, accoglienza e rimpatrio degli immigrati, allocati in aree geografiche limitate (soprattutto in posti di confine o piccole isole assolutamente garantiti nell'assistenza) in attesa che gli immigrati richiedenti Asilo vengano rimpatriati o "integrati" in attesa e nella speranza che si costruiscano hot spot in Africa dove andrebbero direttamente collocati.

(Opportuno sarebbe comunque valutare seriamente se gli stranieri che trovano un lavoro che gli consenta di ricevere un reddito regolare debbano comunque essere espulsi se valutati come irregolari sul territorio dello Stato)

I Centri di Permanenza per Rimpatri fuori dai centri abitati sono preferibili affinché si prevenano situazioni di disagio e di disturbo alla quiete pubblica. Inoltre in casi di fuga è più difficile rintracciare la persona poiché si confonde e si disperde tra i cittadini e tra i meandri urbani.

Inoltre, se per la loro intemperanza gli ospiti dei CPR danneggiassero la struttura, dovrebbero essere puniti con almeno 6 mesi di carcere effettivi da scontare in Italia o se possibile, tramite accordi bilaterali, nei loro Paesi di origine (come per i restanti reati che commettessero in Italia). Occorre naturalmente rendere effettiva la pena impedendo l'ostruzionismo della solita legislazio-

ne così detta “svuota carcere” “Simeoni docet” etc.). Occorre prevedere che l’espulsione venga effettuata direttamente dal carcere per i condannati a pena detentiva, senza tradurre chi è in attesa di espulsione nei CPR.

Riflessioni

Oggi di fatto gli immigrati sono allocati dietro a recinzioni difficilmente valicabili e controllati a vista da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Tuttavia, l’impiego di questi tre corpi di polizia non fa altro che distogliere ulteriori operatori dalle attività di polizia importanti per la sicurezza dei cittadini. Accelerare le espulsioni e creare condizioni dissuasive all’ingresso nel nostro Paese è una scelta inderogabile (vedasi dissuasione agli ingressi clandestini). Espulsioni dal carcere con una task force all’uopo deputata.

CPR occupati e impossibilitati a ricevere irregolari o regolari da espellere.

Deve essere affrontata anche la questione degli immigrati economici quindi semplicemente irregolari già destinatari di Ordine del Questore che impone di lasciare entro 7 giorni il territorio dello Stato (che di solito non ottemperano mai) o anche regolari che hanno commesso un reato per cui sarebbe prevista l’espulsione. Costoro, impossibilitati ad essere ospitati nei CPR già occupati, non dovrebbero poter restare liberi di vagabondare per le nostre città. Per far fronte a questa migrazione di fatto incontrollata, occorre prevedere aree apposite dove poter ospitare questi immigrati irregolari ancora da rimpatriare (obbligo di dimora) evitando al massimo la loro possibilità di girovagare

incontrollati (ideale avere un numero adeguato di CPR dove ricollocarli).

Riflessioni

Oggi chi è ristretto nei CPR in attesa di identificazione, trascorsi i 120 giorni (nuova normativa rispetto ai 90 giorni precedenti) senza che si sia riusciti a identificarlo o ad attribuirgli una nazionalità certa o aver ottenuto dal Paese di provenienza l’autorizzazione al rimpatrio, deve essere rilasciato. Tornerà così libero di vagabondare nella città in attesa di essere nuovamente fermato dalle Forze dell’Ordine e riportato al CPR, per poi tornare nuovamente libero dopo 120 giorni, qualora non venisse ulteriormente riconosciuto dal Paese di origine.

Occorre evidenziare che l’aumento della permanenza obbligatoria nel CPR degli stranieri da identificare compiutamente, comporta il rischio di reazioni scomposte dai trattenuti nel CPR, che potrebbero dare origine a devastazioni ed incendi della struttura, come i casi esperienziali ci suggeriscono. Inoltre non si capisce perché quando provengono dal carcere non si sia già provveduto durante la permanenza nel penitenziario alla compiuta identificazione, ma occorra farli attendere ancora 6 mesi dopo che hanno già scontato la pena e cercare di procedere alla loro immediata espulsione. Inoltre non meno importante sarebbe preferibile prevedere che nei 180 giorni di permanenza dell’extracomunitario, le convalide vengano scadenzate ogni 60 giorni anziché 30. Diventerebbero complessivamente 3 convalide in luogo delle previste 5, con meno costi (trattasi di una vera e propria udienza di convalida con Avvocato pagato dallo Stato, interprete e quant’altro). Tre convalide dovrebbero essere sufficienti per garantire il diritto del trattenuto presso il

CPR a verificare che l'Amministrazione sta procedendo velocemente per il rimpatrio e non lo trattiene forzatamente (atteso che quasi mai l'immigrato clandestino ha interesse ad essere espulso).

Si richiama inoltre quanto sopra relativamente alla necessità di prevedere apposite aree delimitate come l'obbligo di dimora per chi, nonostante abbia commesso dei reati, non possa essere espulso e ciò al fine di impedire che lo straniero clandestino, una volta uscito dal CPR, possa girovagare senza controllo. La scelta del luogo ove trattenere gli immigrati regolari o irregolari in attesa di espulsione (causa mancato riconoscimento) non è di secondaria importanza se si tiene conto che l'aspettativa di costoro è di essere vicini a grandi centri urbani nella speranza di trovare espedienti per vivere o guadagnare qualcosa, soprattutto anche illegalmente, oppure nella speranza di confondersi tra le persone per sparire e continuare la loro strada verso un'altra destinazione. Lo straniero irregolare con l'obbligo di dimora disporrà di alloggio appositamente individuabile.

Scadenze di convalida da limitare attesi i costi che si devono sopportare per Avvocati, periti, consulenti etc.

Attività lavorative degli extracomunitari che hanno commesso reati per pagarsi il viaggio di rientro obbligatorio.

L'ideale sarebbe altresì prevedere che gli stranieri clandestini che hanno commesso reati, in attesa che siano espulsi e qualora l'attesa per il rimpatrio si prolunghi a causa delle procedure, concorrano a pagarsi il viaggio di rientro svolgendo un "lavoro so-

cialmente utile".

Chi collabora fattivamente al proprio riconoscimento ed al proprio rimpatrio eviterà i lavori socialmente utili per ripagarsi il biglietto del viaggio di rimpatrio.

In tal senso, occorre prevedere una task force di addetti a vigilare gli immigrati durante le loro attività lavorative.

Straniero senza fissa dimora.

Occorre inoltre sottolineare che lo straniero che non si preoccupa di fissare la propria dimora, quand'anche regolare, se commette anche un solo reato anche di lieve entità per cui deve essere sottoposto a processo, deve essere necessariamente rintracciato. In proposito lo straniero che non possiede fissa dimora dovrebbe essere segnalato per la revoca del permesso di soggiorno, salvo che non vi ottemperi entro un mese a fissarla e sempre che non sia prevista obbligatoriamente l'espulsione dal territorio del Paese.

Riflessioni

Oggi, se non è prevista la misura dell'arresto, lo straniero senza fissa dimora autore di reato deve essere subito messo in libertà dalle Forze dell'Ordine, seppure queste non sappiano dove possa abitare e quindi reperirlo per il processo. Analogamente può succedere per lo straniero senza fissa abitazione, che – dopo essere stato arrestato e poi rinchiuso in carcere dalle Forze dell'Ordine – il giorno dopo viene rilasciato tornando libero di girovagare senza fissa dimora.

Limiti costituzionali all'obbligo di dimora.

Naturalmente al fine di superare il dubbio di incostituzionalità, in quanto si limita la libertà di circolazione e di soggiorno di soggetti che non hanno alcuna colpa se non quella di non essere stati riconosciuti, l'obbligo di dimora dovrebbe essere fatto valere limitatamente a coloro ritenuti pericolosi perché condannati per reati o perché vi siano altri motivi attuali per i quali si debba ritenere alta la probabilità che possano delinquere. Articolo 16 Costituzione: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Per cittadini in questo caso si devono intendere tutti anche gli stranieri. Oggettivamente nelle metropoli il 60% dei fermati sono di nazionalità straniera ed hanno contribuito all'aumento della criminalità, in molti casi per far fronte alle loro esigenze di sostentamento economico.

Accordi bilaterali imprescindibili.

Imprescindibili e fondamentali sono gli accordi bilaterali. Nei (CPR) Centri in cui si identificano le persone per rimpatriarle, vengono ormai accompagnati soprattutto gli extracomunitari per i quali esistono accordi di rimpatrio con i loro Paesi di provenienza e sono pochi (es. Nigeria, Marocco, Tunisia, Egitto e pochi altri ma con grandi difficoltà. Inoltre, occorre distinguere gli accompagnamenti che riguardano uno/due individui con i cosiddetti voli charter che prevedono venti/trenta o più soggetti). Tutti gli altri immigrati presenti sul territorio italiano, per cui non esistono accordi di rimpatrio, anche se commettono dei reati, dopo aver scontato la pena, se non riescono a raggiungere altri Paesi europei, resteranno

liberi di circolare nel nostro Paese. In proposito, anche in questo caso come già detto precedentemente, occorrerà prevedere che qualora l'immigrato irregolare anche se identificato, non possa essere rimpatriato perché sussiste il mancato riconoscimento del suo Paese di origine, poiché irregolare sul territorio (se privo di lavoro o sostentamento economico) dovrà essere obbligato ad una dimora specifica attesa l'impossibilità di rimpatriarlo perché rifiutati dal loro Paese. Dovrebbe comunque permanere sotto il controllo delle Autorità (anche per evitare rischi di radicalizzazioni islamiche). *E' indispensabile instaurare efficaci accordi bilaterali con i diversi Paesi di provenienza degli immigrati che acconsentano al rimpatrio dei loro concittadini, oltre a sensibilizzare i Paesi confinanti con l'Italia via mare o terra o di transito degli immigrati, nel controllo dei flussi migratori.*

Per le espulsioni, occorre ovviamente prevedere l'utilizzo di aerei dedicati o autoveicoli analoghi al fine di velocizzare e renderle più veloci e sicure. Occorrerebbe una Task Force dedicata esclusivamente alle espulsioni che dovrebbero diventare assidue. Da non sottovalutare il fatto che la severità dei controlli e l'efficacia delle espulsioni sono da monito e disincentivano gli ingressi.

Riduzione dei ricorsi per extracomunitari giudicati come irregolari dalla Commissione o comunque un sistema che velocizzi i Ricorsi, i controlli e le espulsioni.

Proponiamo la modifica della Legge che consente, nonostante il giudizio di irregolarità sul territorio nazionale espresso dalla Commissione di verifica, che l'immigrato possa restare ancora in Italia grazie all'esca-

motage del ricorso avverso la Commissione Territoriale per il riconoscimento delle diverse protezioni previste per le quali, è previsto il gratuito patrocinio (avvocato gratis) pagato dallo Stato e quindi dalla collettività. Prevedere pertanto che il ricorso inoltrato al Tribunale per rivedere la pronuncia della Commissione non incida sull'esecutività dell'espulsione (in pratica dopo che viene dichiarato irregolare l'extracomunitario dovrebbe rientrare nel suo Paese e lì attendere l'esito del ricorso al Tribunale).

In alternativa alla proposta di cui sopra, occorrerebbe prevedere un percorso velocizzato che, dal primo parere di irregolarità della Commissione territoriale, trascorrono pochi giorni dal giudizio di irregolarità della Sezione del Tribunale, cui dovrà seguire l'espulsione immediata (laddove sussista ovviamente la possibilità attraverso gli accordi bilaterali).

Naturalmente dopo che il percorso dei riconoscimenti si è concluso favorevolmente, occorrerà che l'espulsione venga effettuata immediatamente anche utilizzando aerei e navi dedicati. Diversamente, se l'espulsione non avrà luogo, tutto lo sforzo destinato al riconoscimento del rifugiato sarà inutile e diventerà una perdita di tempo.

Nondimeno necessario è che l'Europa si faccia carico delle spese delle espulsioni e dell'accoglienza, che non possono essere a carico del nostro Paese.

Richiesta d'Asilo come e perché.

Sinteticamente, la richiesta di "Asilo" riguarda, la Protezione Internazionale: prevista per i perseguitati politici, etnici, religiosi, sociali ecc. Segue la Protezione Sussidiaria: prevista per le aree geografiche afflitte dalle guerre che mettono in pericolo i cittadini che vivono in quegli Stati. Infine, oggi, dopo

l'ultima modifica legislativa, è stata prevista una protezione speciale che ha abrogato la protezione umanitaria fortemente abusata negli anni prevedendo particolari caratteristiche per la sua applicazione. In molti casi si ripete la casistica del permesso umanitario con limitazione di alcuni eccessi pregressi.

Permesso di soggiorno a punti.

Può lasciare perplessi ma proponiamo, alla luce delle obiettive difficoltà a frenare l'indice di criminalità derivante dalle attività illegali degli stranieri, la previsione, per lo straniero regolare, di un permesso di soggiorno a punti cosicché, chi commette anche solo illeciti amministrativi contro lo Stato italiano, avrà comunque una piccola decurtazione per ogni illecito. Analogamente, chi delinque avrà una importante decurtazione di punti. Al contrario, chi dimostra di aver migliorato la propria integrazione, magari con servizi di volontariato o il miglioramento della conoscenza della lingua italiana o si è distinto in altre attività meritorie, gli verrà assegnato un punteggio supplementare. Esauriti i punti si procederà alla revoca del permesso ed alla espulsione, anche rivalutando la protezione. Inoltre è utile rammentare che molti degli immigrati che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno proprio per la precedente prevista protezione umanitaria, venivano perseguiti penalmente per più reati commessi nel nostro Paese.

Il permesso di soggiorno a punti non potrà avere una validità superiore al tempo previsto per due rinnovi di permesso di soggiorno attuali.

In sintesi, come cercare di mettere in

atto le espulsioni degli irregolari e perché.

Proponiamo:

Espulsioni immediate, attraverso una task force dedicata per gli immigrati irregolari laddove esistono accordi bilaterali con i paesi dell’Africa ed espulsione dei richiedenti che commettono reati come già previsto dalle attuali norme;

L’espulsione deve essere prevista altresì per gli immigrati regolari senza occupazione che delinquono (condotta illegale qualificata con punti in base alla gravità dei reati);

Per dar luogo alle espulsioni diventano fondamentali i CPR che devono essere presenti in ogni capoluogo di regione o direttamente dal carcere se detenuti;

anche per gli stranieri comunitari prevedere l’arresto obbligatorio poiché, dopo essere stati espulsi dall’Italia per aver commesso dei reati, rientrano nel nostro paese prima dei 3 anni (significativo il caso degli appartenenti ai centri sociali stranieri). In proposito, il Decreto Sicurezza non fa cenno ai Comunitari ai quali, tuttavia, sarebbe da applicare l’art. 13 comma 13 lex 286/98 rivista dalla lex 2001 (Bossi-Fini), prevedendone l’arresto obbligatorio in caso di rientro in Italia prima di 3 anni. Ad oggi, gli stranieri Comunitari, dopo essere stati espulsi dall’Italia per aver commesso dei reati, rientrano nel nostro Paese e l’unico provvedimento attuale è quello di indagarli e accompagnarli nuovamente al loro Paese (significativo il caso degli appartenenti ai centri sociali stranieri o Rumeni).

Riflessioni

Oggi gli stranieri comunitari, anche se commettono reati e vengono allontanati dall’I-

talia per essere rimpatriati, sebbene non potrebbero rientrare nel nostro Paese prima di 3 anni, in realtà rientrano più volte e vengono semplicemente indagati a piede libero per essere riaccompagnati al loro Paese, ma senza mai essere arrestati.

In attesa di costruire hot spot in Africa o mettere in mare un blocco navale concertato con l’Europa e con i gli Stati dell’Africa, che consenta solo percorsi umanitari comprovati, inevitabile sarà un’azione forte da parte dell’Italia per ottenere la modifica del Trattato di Dublino per cui gli altri Paesi europei devono accogliere tutti gli immigrati richiedenti Asilo a prescindere da dove costoro sbarcano o valicano la frontiera e a prescindere se siano già stati valutati aventi diritto dal Paese in cui sbarcano o accedono.

L’azione di forza può tuttavia avere un senso solo dimostrando che i migranti economici nel nostro Paese o quelli irregolari non potranno vagabondare liberamente per le città o i paesi e tentare di superare i valichi di frontiera.

Impedire gli ingressi clandestini in Italia (blocco navale ponderato).

Organizzare sistemi volti ad impedire l’ingresso fuori controllo di extracomunitari prevedendo hot spot nei Paesi da cui partono gli immigrati. Gli Hot Spot devono essere organizzati e gestiti dall’ONU. Ma unitamente agli Hot Spot devono essere istituiti altresì dei CPR in loco, affinché si possa procedere all’immediata identificazione e verifica della richiesta di Asilo politico senza riempire i CPR che si trovano in Italia o in altri Paesi europei. Naturalmente, qualora una nave/barcone o gommone venisse intercetta-

to durante l'attraversamento con a bordo migranti, costoro andrebbero recuperati dal soccorso marittimo e accompagnati negli "hot spot" presenti in Africa per procedere poi alle richieste di Asilo nei CPR colà istituiti. Nei CPR dovrebbe essere istituita una Commissione europea per i riconoscimenti e relativi Tribunali per i Ricorsi. Tutte le pratiche si svolgerebbero nei paesi di provenienza o limitrofi. Tutta l'organizzazione e le spese dovrebbero essere a carico dell'Europa (in pratica si tratterebbe di attuare un blocco navale che anziché semplicemente respingere gli immigrati nelle coste di provenienza, verrebbero trasportati negli appositi "hot spot" insediati in diversi Paesi dell'Africa. Un blocco navale ponderato e regolarizzante l'immigrazione clandestina.

Sensibilizzare i Paesi di confine o di provenienza al controllo degli immigrati, ma non solo attraverso compensi economici. "Blocchi navali concordati".

La sensibilizzazione non può avvenire esclusivamente sulla base dei finanziamenti che il nostro Paese o anche l'Europa distribuisce agli Stati confinanti. Occorre una strategia politica e militare più autorevole che convinca questi Paesi ad aiutare l'Italia e l'Europa a frenare questi ingressi anche con blocchi navali concordati e concertati, pur nel rispetto delle esigenze umanitarie. Diversamente, se tutto dipenderà solo dal denaro, l'Italia e l'Europa resteranno sotto il giogo di un perenne ricatto.

Occorre altresì risolvere la questione degli ingressi regolari di extracomunitari dagli aeroporti. Costoro entrano nel nostro Paese e, dopo essere entrati per ragioni di studio o per vacanza, molto spesso permangono nel

nostro Paese oltre il tempo previsto e, dopo aver distrutto il passaporto diventano di fatto clandestini. Occorrerebbe registrare il passaporto, foto segnalare l'immigrato che entra in Italia affinché anche qualora smarrisse il passaporto o non volesse più rientrare nel proprio Stato, l'identificazione accurata già avvenuta all'ingresso possa essere sufficiente per rimpatriare lo straniero. Essendo le Autorità in possesso del passaporto potranno identificare sempre compiutamente lo straniero che volesse permanere fuori tempo e senza autorizzazione a restare in Europa procedendo all'espulsione. Prevedere inoltre pene severissime ed esemplari per i trafficanti di morte (gli scafisti), per tutti coloro che direttamente o indirettamente trasportano o agevolano l'ingresso in Italia, in Europa, degli extracomunitari in modo clandestino (senza sconti di pena).

Riflessioni

Oggi non esistono serie norme che scoraggiano l'ingresso degli stranieri extracomunitari o comunitari in Italia, ma uno stesso straniero extracomunitario o comunitario può, senza subire alcuna conseguenza giuridica, rientrare nel nostro Paese senza limite e il nostro Stato deve pagare centinaia di milioni di euro per procedere alle espulsioni. Inoltre le sole espulsioni non sono sufficienti per risolvere il problema degli ingressi clandestini. La polizia continua ad espellere stranieri e questi continuano a rientrare in Italia insieme a nuovi arrivi; il problema deve essere risolto a monte).

Accordi bilaterali e aiuti economici, sociali, culturali e per la crescita democratica dei Paesi africani.

Occorre intensificare i rapporti diplomatici con i Paesi di origine degli immigrati, per facilitare i riconoscimenti ed aiutarli seriamente nello sviluppo democratico ed economico e credere veramente nell'impegno di far crescere principi e ideali illuministici, in una popolazione devastata dalla fame, dallo sfruttamento e dalla violenza. Occorre dare un *input* reale al popolo africano affinché divenga artefice del proprio destino impegnandosi a cambiare le condizioni sociali, politiche ed economiche che sono la causa delle loro paure e delle loro fughe verso l'Occidente.

22. UFFICI IMMIGRAZIONE EFFICIENTI.

Propone che gli uffici immigrazione diventino vere e proprie specialità dotati di apposita "*task force*" efficace e numericamente adeguata e con una moderna ed avanzata tecnologia in grado di consentire al proprio personale specializzato di potersi impegnare seriamente nella lotta all'immigrazione clandestina, anche attraverso una più avanzata informatizzazione delle attività di controllo espletate dalle Zone di Frontiera. Un impegno finalizzato a far rispettare gli accordi di Schengen. Alle segnalazioni o informazioni di presenze di irregolari devono seguire immediati rintracci ed espulsioni. Solo attraverso una organizzazione efficiente sarà possibile procedere celermente alle espulsioni e le operazioni dovranno essere supportate economicamente dall'Europa.

Sburocratizzare le procedure amministrative

Occorre snellire le procedure burocratiche amministrative per l'esecuzione delle espulsioni e potenziare gli organici di polizia senza i quali il numero delle espulsioni sarà ridotto drasticamente.

Riflessioni.

Oggi gli uffici stranieri delle Questure sono sotto organico e logisticamente e tecnologicamente inadeguati alle necessità di lotta all'immigrazione clandestina. In analoghe condizioni si trovano le Zone di Frontiera per fronte alle loro incombenze operative.

23. ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI O ISTITUZIONI. RESPONSABILITÀ DELLE COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DELL'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI, DEI CORSI DI FORMAZIONE E DEI COMPORTAMENTI ILLECITI COMMESSI DAGLI IMMIGRATI.

Proponiamo in via principale che l'accoglienza sia in prevalenza a carico delle strutture pubbliche o, in *extrema ratio*, associazioni che hanno una reale e comprovata tradizione nel volontariato.

Tuttavia, attesa l'attuale normativa si ritiene fondamentale responsabilizzare le Cooperative o le Associazioni dedite all'accoglienza degli immigrati circa i comportamenti illeciti tenuti dagli stessi, durante la loro permanenza nei Centri di accoglienza. Le sanzioni, che dovranno essere proporzionali al fatto causato dall'immigrato, saranno a carico l'Associazione qualora quest'ultima avesse omesso di denunciare o anche solo segnalare l'attività illecita o il danno commesso dallo straniero.

Analoga responsabilità a carico del Centro di accoglienza potrà emergere qualora sia dimostrata la negligenza delle attività che devono svolgere gli stranieri durante il periodo di attesa della richiesta di Asilo. In proposito devono essere previste sanzioni pecuniarie a carico di queste Associazioni. Le Cooperative o Associazioni devono essere eticamente predisposte per insegnare realmente una professione agli immigrati e devono essere puntualmente controllate dagli Organi preposti in modo costante e puntuale affinché, se non ottemperassero od ottemperassero male, si dovrebbe procedere finanche alla revoca dell'autorizzazione.

Riflessioni

Questa proposta potrebbe far emergere una sorta di responsabilità oggettiva: una colpa prevede a monte un dovere, pertanto occorre individuare in modo inequivocabile i doveri di queste organizzazioni "Umanitarie", perché siano rimproverabili dallo Stato Italiano e per questo destinatarie di una sanzione. Si deve trattare dunque di un dovere di controllo conciliabile con il fine dell'associazione stesso. Un obbligo che deve essere imposto ad Associazioni o Cooperative che usufruiscono di finanziamenti, fondi, contributi, agevolazioni pubbliche).

24. CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI, APPROFITANDO DELLE INDEGNE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PERSONE.

Propone una seria e dura lotta allo sfruttamento dei lavoratori, a prescindere se italia-

ni o stranieri dediti soprattutto all'agricoltura che, dopo molte ore di duro lavoro ricevono un misero salario da fame.

Le pene sono già severe (l'art. 603 bis c.p. *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, meglio conosciuto come delitto di caporalato, già prevede nella forma semplice pene con reclusione da uno a sei anni e multe da 500€ a 1000€ per ogni lavoratore, nella forma aggravata la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato; oltre a numerose sanzioni accessori.). Tuttavia la reclusione potrebbe non essere prevista poiché con la riduzione della pena derivante dai vari riti alternativi, qualora la pena non superasse i 4 anni, nessun sfruttatore vedrebbe mai carcere. Occorre escludere la riduzione della pena, i benefici di legge come supra per reati gravi e violenti, eliminando altresì gli effetti della prescrizione.

Le condanne devono prevedere pene effettive, esemplari e risarcitorie nei confronti degli sfruttati, subito efficaci (es. impiegare i condannati in lavori agricoli o analoghi).

Certo, il fenomeno del "Caporalato" discende di fatto anche dall'inadeguatezza dei prezzi con cui i produttori (quasi in oligopolio) fissano per l'acquisto dei prodotti. I bassi prezzi di acquisto garantiscono ai coltivatori un guadagno miserevole obbligandoli in qualche modo a rivolgersi ai "Caporali" per trovare manodopera a poco prezzo. Un intervento politico e determinato deve restituire dignità ai coltivatori che devono poter guadagnare adeguatamente e di conseguenza devono pagare adeguatamente la manodopera.

25. NO IUS SOLI: QUANDO, COME E

PERCHE' LA CITTADINANZA ITALIANA.

Proponiamo di riempire l'accezione di cittadinanza di una più profonda valutazione finalizzata alla sua valorizzazione.

La cittadinanza richiede condivisione del luogo in cui si nasce, le sue tradizioni, la sua cultura, la sua storia il suo sentirsi comunità propria di quella nazione. Se fosse solo una questione di diritti il significato etico e storico della cittadinanza verrebbe meno.

La cittadinanza non avrebbe senso di esistere se si riducesse ad una mera condizione legata alla residenza o collocazione geografica o dal tempo di permanenza in un Paese, atteso che una persona potrebbe stare molti anni in Italia e non condividere nulla dei diritti e dei doveri dell'occidente.

Assolutamente condivisibile la riflessione che ricorda come uno dei presupposti della caduta dell'Impero Romano fu proprio grazie all'Editto di Caracalla nel 212 d.C. che consentiva il riconoscimento della cittadinanza romana sulla base di una tassa da versare all'erario. Da quel momento la distinzione derivante dal senso di Patria ed appartenenza venne sempre meno. (Scriva Ida Magli: un gruppo per essere tale deve potersi distinguere e non può essere attraverso una tassa. Continua Giordano Bruno Guerri: estendendo la cittadinanza alle province nessuno si sentì realmente cittadino romano ma divennero un insieme eterogeneo di dialetti, popolazioni e culture che non si riconoscevano in niente, eccetto nell'esigenza di mantenere i propri privilegi, antichi o recenti che fossero, da "Antistoria"

Riconoscere la cittadinanza ai nati in Italia, in un quadro storico che vede il nostro Paese in perenne attività di contrasto agli ingressi clandestini fuori controllo è un errore e snatura il significato morale, storico e culturale connotato al valore di cittadinanza

italiana.

Solo dopo anni di integrazione reale a cominciare dalla lingua italiana, dalla scuola e dal lavoro, seguita da un reale apprendimento e condivisione del progresso culturale del nostro Paese, potrà essere plausibile richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana. L'impegno attraverso un comportamento corretto rende degno a chi lo desidera di legarsi alla storia ed al sacrificio del popolo italiano. Bisogna comunque precisare che ad oggi, al compimento del 18° gli stranieri che lo volessero possono chiedere la cittadinanza italiana.

Ma la cittadinanza dovrà, prima o poi, essere rivista in funzione europea e l'ideale sarebbe ottenere altresì una cittadinanza europea che unisca ed integri le differenti storie, sebbene unite da una comune storia di illuminismo e progresso sociale.

26. CONTRASTO AL TERRORISMO ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'INTELLIGENCE. IMPEDIMENTO DELL'UTILIZZO DEL WEB PER LA PROPAGANDA FONDAMENTALISTA E COLPIRE IL FINANZIAMENTO OCCULTO AL FANATISMO RELIGIOSO.

Proponiamo, di continuare nell'attuale opera di prevenzione e repressione, potenziando l'intelligence contro le attività terroristiche sensibilizzando tutta la comunità nazionale nel tenere alta l'attenzione su elementi e azioni sospette. In particolare la sensibilizzazione dovrebbe prevedere tutte quelle attività di vigilanza inerenti agli incaricati di un pubblico servizio nonché la vigilanza privata.

Agire come già si sta facendo, colpendo il finanziamento occulto ai gruppi fondamen-

talisti e intervenire sul web per far offuscare la propaganda terroristica. Tutto deve avvenire in un contesto europeo e globale dove per il contrasto al terrorismo le norme siano simili, compatibili in tutti Paesi e soprattutto in grado di rispondere con forza alla nefandezza criminale fondamentalista.

Importante è garantire con l'aumento di operatori a ciò preposti, il controllo del territorio (dei luoghi più o meno sospetti) aumentando la presenza del poliziotto di quartiere o appartenente ad altre Forze dell'Ordine nonché della Polizia Municipale.

Continuare, come già si sta facendo, nel monitorare le carceri affinché non si verifichino radicalizzazioni islamiche di alcuni soggetti a rischio, intervenendo prontamente qualora la radicalizzazione facesse presa.

Un esimente per contrastare le finalità terroristiche.

Prevedere una particolare esimente per il Pubblico Ufficiale che contrasta attività di terrorismo e prevedere la legittima difesa per tutti i cittadini che si difendono o difendono altri contro azioni terroristiche. (In parte è già così con l'attività undercover art. 8 L. 136/2010; anche perché la legittima difesa è già, in parte, giustificata dall'attuale normativa "chi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" e certamente lo è un atto terroristico che pone in grave pericolo la vita di un numero indiscriminato di persone.

Tuttavia occorrerebbe rafforzare la normativa già esistente prevedendo che per tutti i reati di terrorismo o con finalità di terrorismo, in ragione della pericolosità di tali rea-

ti, venga tolto il requisito dell'attualità e riconoscere la sussistenza della proporzionalità della difesa anche quando l'atto è rivolto contro il sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

27. PREVENZIONE SULLE ATTIVITA' RELIGIOSE FONDAMENTALISTE E MAGGIORE COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE COMUNITA' MUSULMANE.

Impegnare le comunità musulmane che devono uscire dall'alibi del silenzio, a monitorare e segnalare alle Autorità gli individui sospetti. Diversamente dovrebbe essere prevista una fattispecie omissiva del tipo: **"Chiunque sia a conoscenza della presenza sul Territorio Nazionale di appartenenti ad organizzazioni o associazioni con finalità di terrorismo, anche straniere, e non lo denunci all'Autorità e punito con pene gravi detentive e pecuniarie; alla stessa pena soggiace chi ha notizia di persone presenti sul territorio nazionale che facciano propaganda, proselitismo, arruolamento, addestramento con finalità di terrorismo ecc..., e non le denunci all'autorità Giudiziaria o chi a questa ha l'obbligo di riferire".**

Sotto l'aspetto più religioso occorre disciplinare l'autorizzazione alla costruzione delle Moschee e l'esercizio dei ministri del culto, nonché il controllo delle Moschee, il loro finanziamento, il curriculum delle Autorità religiose e coloro che orbitano intorno a particolari interessi, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni terroristiche o di fanatici fondamentalisti.

Le predicazioni nelle Moschee dovranno essere rigorosamente nella lingua italiana e gli Iman con una storia personale puntualmen-

te verificata.

28. INGAGGIO PER LE ATTIVITA' DELLE FORZE DELL'ORDINE NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DURANTE MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE E DI VARIA NATURA.

Proponiamo che durante le manifestazioni pubbliche, di fronte ad azioni violente dirette contro le forze dell'ordine, contro cittadini o tendenti a danneggiare locali o deturpare l'arredo urbano, le forze dell'ordine possano intervenire con i mezzi a loro disposizione senza indugio. L'intervento, in base alla concreta situazione di fatto, deve prevedere misure immediate e dirette al contenimento delle violenze, anche con l'uso della forza quando necessario.

L'intervento delle forze dell'ordine, quando legittimato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, non deve comportare nessuna denuncia a carico dell'appartenente alle forze dell'ordine, nemmeno in forma di atto dovuto dall'A.G., avendo costoro agito nell'interesse della collettività.

Inasprimento delle pene per alcuni reati tipicamente collegati alle manifestazioni pubbliche.

Nelle manifestazioni pubbliche, attesi gli attuali limiti legislativi che non consentono la misura della custodia cautelare per i facinorosi che perpetrano violenze e aggressioni durante le manifestazioni pubbliche (resistenza e lesioni a P.U. ecc.) o per altri reati direttamente correlati alla manifestazione, occorrerebbe procedere all'inasprimento delle pene dei reati commessi in quel contesto con prognosi sanzionatoria

superiore ai 3 anni, affinché sia prevedibile la custodia cautelare. Ciò consentirebbe alla Magistratura ad applicare una sanzione più rigorosa con effetti più deterrenti.

Arresto differito per manifestazioni di qualsivoglia natura.

Attesa la difficoltà logistica ad ospitare in un apposito luogo eventuali numerosi facinorosi per il tempo necessario a dar luogo all'arresto, ovvero per evitare che l'Ordine Pubblico possa degenerare a seguito di un eventuale intervento delle forze dell'ordine diretto a procedere all'arresto, dovrebbe essere consentito alle forze dell'ordine di operare con l'arresto differito, per reati per cui è previsto l'arresto facoltativo, purché commessi in occasione di manifestazioni pubbliche e quand'anche non inerenti all'attività sportiva (per le manifestazioni sportive esiste già l'arresto differito e altresì il DASPO per i tifosi violenti). Inoltre e analogamente il DASPO dovrebbe essere previsto per le manifestazioni pubbliche anche non sportive.

Ciò significa che l'arresto differito deve essere previsto per i soggetti che in occasione di manifestazioni di qualsivoglia natura, compiono atti di violenza sulle persone, sulle cose e contro le forze dell'ordine, ovvero portano armi, bastoni ecc. ordigni di qualsiasi tipo o con il volto travisato.

Prevedere inoltre mezzi più efficaci che consentano di frenare la violenza di manifestanti facinorosi (proiettili di gomma nelle manifestazioni di OP, l'uso dei droni che monitorano l'area interessata, idranti con liquidi colorati, taser, spray al peperoncino ecc.).

DASPO URBANO, limiti di efficacia.

Sul DASPO occorre soffermarsi su una attenta riflessione circa la sua reale efficacia, deterrenza, atteso che una volta violato, in particolar modo il DASPO urbano, non esiste una conseguente norma incriminatrice che sancisce l'adozione di una pena detentiva o comunque simile. L'unica pena è pecuniaria e chi è nullatenente non potrà mai soddisfarla.

Ingaggio nei servizi di O.P. e controllo del territorio che salvaguardi gli operatori da eventuali conseguenze giudiziarie.

Per evitare strumentalizzazioni politiche o accuse giudiziarie, e per garantire la sicurezza agli operatori delle forze dell'ordine, nello svolgimento del loro lavoro, affinché evitino di correre il rischio di essere denunciati o indagati per l'attività svolta, occorrerebbe prevedere che, sia per i servizi di Ordine Pubblico come per le attività svolte durante il servizio di controllo del territorio, venga prescritta un'apposita metodologia d'ingaggio. Naturalmente l'ingaggio dovrebbe riguardare attività standard che non richiedano necessariamente particolari iniziative del singolo operatore, ma che sia utile per consentire la legittima reazione delle forze dell'ordine contro una azione illecita. Una reazione delle forze dell'ordine che abbia una giustificazione anche giuridica (es. il lancio di oggetti contundenti contro le forze dell'ordine dovrebbe consentire a queste ultime di reagire con la forza e i mezzi disponibili, senza strascichi giudiziari); analogamente, l'uso della forza (mezzi di dissuasione), dovrebbe essere autorizzata contro chi non si attiene alle disposizioni impartite

dall'operatore delle forze dell'ordine durante un controllo di polizia, finalizzato alla verifica dell'identità e dei documenti, necessari alla circostanza specifica.

Cautione cautelativa per alcune manifestazioni a rischio incidenti e assicurazioni per società sportive.

Prevedere una sorta di cauzione "cautelativa" per le organizzazioni notoriamente aggressive, per risarcire i danni causati da danneggiamenti, violenze contro cittadini e/o Forze dell'Ordine (manifestazione a carattere estremamente ideologico). Fermo restando che chiunque compie atti violenza o devastazione deve risarcire i danni con l'affidamento ai lavori socialmente utili.

Per le manifestazioni sportive occorrerebbe prevedere un meccanismo di assicurazione obbligatoria/fideiussione per le tifoserie organizzate. Quanto alle società, se il facinoroso o i facinorosi appartengono alle loro tifoserie e vengono condannati per un reato, i danni dovrebbero essere risarciti in solido, anche dalle stesse società, oltre che dal/dai responsabili.

Presenza di un magistrato in alcune manifestazioni particolarmente delicate.

Prevedere che, in occasione di particolari delicate manifestazioni, sia garantita la presenza di un magistrato che possa constatare in modo oggettivo l'evoluzione delle dinamiche dei fatti.

Sollecitazioni al legislatore da parte delle regioni di sanzioni a tutela delle

forze dell'ordine per manifestazioni estremamente violente.

E' importante estendere la giusta intuizione legislativa della regione Veneto che, proprio in considerazione delle manifestazioni altamente a rischio e per le quali vengono predisposti servizi di O.P., la legge regionale sollecita il Parlamento l'adozione di sanzioni che inaspriscono la pena verso chi aggredisce o commette atti di violenza contro le Forze dell'ordine. Un'iniziativa importante che dovrebbero sostenere tutte le regioni.

29. ACCORPAMENTO FORZE DELL'ORDINE E RIORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Proponiamo l'accorpamento dei diversi Uffici delle Forze dell'Ordine recuperando uomini e risorse.

Accorpamento delle Stazioni dei Carabinieri nonché degli Uffici della Polizia di Stato e delle Forze dell'Ordine in generale (accorpamento di ogni organizzazione nell'ambito della propria Amministrazione) laddove la carenza di uomini e mezzi sia tale per cui diventa superflua per far fronte a qualsivoglia attività di prevenzione (controllo del territorio) e in virtù delle poche richieste di sicurezza dei cittadini. L'accorpamento deve prevedere un minimo di numero di operatori delle forze dell'ordine che sia in grado di rendere efficiente ed efficace il potenziamento del presidio di polizia per poter svolgere i compiti di controllo del territorio H24 e analogamente i servizi di polizia giudiziaria. Naturalmente l'accorpamento dei presidi è l'estrema ratio e potrà essere previsto laddove la sicurezza non viene compromessa. Al contrario è necessa-

rio rafforzare il presidio di polizia per migliorare la sicurezza dei cittadini.

Revisione dei livelli decisionale per recuperare risorse e razionalizzare il lavoro.

Occorre rimeditare un sistema di incomprensibile serie di livelli decisionali nell'ambito del medesimo contesto territoriale. Infatti, il ruolo di manager della sicurezza, che deve essere sempre più rivestito dal Questore, non è conciliabile con la necessità di confrontarsi con strutture interprovinciali delle specialità, la cui utilità, al netto della possibilità di disporre di posti di funzione da assegnare per garantire percorsi di carriera, non pare essere così insopprimibile.

Sono proprio queste realtà intermedie ad assorbire risorse, e non solo umane, che potrebbero essere destinate ad altre ben più pressanti esigenze. Non si vede per quale motivo la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Postale, la Polizia di Frontiera, ferma restando la specifica preparazione professionale del personale, non possano essere direttamente gestite da un unico centro direzionale che fa capo al Questore. Analogo ragionamento deve valere per le specialità delle altre Forze dell'Ordine. Il che comporterebbe al contempo non solo un sensibile recupero di personale con un risparmio di spese di gestione logistica, ma anche uno snellimento dei percorsi burocratici oggi appesantiti da inutili passaggi amministrativi.

30. COORDINAMENTO REGIONALE DELLE POLIZIE LOCALI DELLE SINGOLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMU-

NI, PER GARANTIRE UN CONTROLLO CAPILLARE DEL TERRITORIO.

Propone il potenziamento di Organici, mezzi e poteri adeguati ad espletare con efficienza il controllo del territorio in ambito regionale, suddiviso tra le diverse città metropolitane e attraverso le polizie locali organizzate in consorzi.

La redistribuzione delle risorse nel nostro Paese deve essere finalizzata al potenziamento del controllo del territorio principale baluardo per la sicurezza dei cittadini.

Dunque a tal proposito si propone:

Coordinamento pattuglie di polizia locale e

Arma dei Carabinieri per controllo del territorio h24 e recupero uomini e mezzi dagli altri Corpi a competenza specifica.

Laddove è insufficiente la presenza delle forze dell'ordine e inadeguato è il numero degli operatori della polizia locale per garantire in uno specifico Comune il controllo del territorio H24, occorre prevedere pattuglie delle polizie locali organizzati in consorzi (tra comuni) nell'ambito di ciascuna città metropolitana. Questa organizzazione deve consentire un piano coordinato del territorio in grado di garantire la prevenzione dei reati (soprattutto nelle aree extra urbane), intervenendo con pattuglie mobili sempre disponibili alle richieste di aiuto da parte del cittadino (112) quand'anche residente in località distanti e isolate dai centri abitati. Il coordinamento delle pattuglie H24 potrebbe articolarsi altresì, laddove possibile, con il concorso delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri dei singoli comuni.

Nondimeno occorre recuperare, laddove

possibile, tutti i diversi Corpi/ Amministrazioni che si occupano di esercitare i controlli inerenti l'attività venatoria, ittica, ambientale, ecologica e quant'altro, procedendo alla pianificazione di un ordinato ed efficace progetto di coordinamento e di prevenzione del territorio.

L'obiettivo della proposta è dunque garantire per tutti i cittadini e anche per chi abita in paesi lontani dai centri urbani, un servizio di pattugliamento di controllo del territorio in grado di intervenire alle richieste di aiuto nel minor tempo possibile e nell'arco delle 24 ore.

Installazione videocamere per il controllo del territorio.

Per l'efficienza del controllo del territorio prevedere videocamere, per le riprese situazionali esterne, sulle auto di tutte le forze dell'ordine e delle polizie locali, sui mezzi pubblici e sui taxi disponibili (atteso che potrebbero arrivare nei posti più disparati) prevedendo un incentivo fiscale.

Prevedere per i mezzi pubblici, l'installazione di telecamere in grado di video riprendere l'interno dell'automezzo occupato dai passeggeri, ma anche dotato di videocamere in grado di video filmare esternamente, vie, corsi ed aree urbane, monitorando costantemente le situazioni quotidiane che possono verificarsi durante il tragitto percorso dal mezzo pubblico, realizzando una sorta di vigilanza dinamica attraverso l'automezzo in movimento. Prevedere inoltre installazioni di telecamere nelle aree ritenute a rischio della città e nella metropolitana (già esistente in alcune città), con registrazione continua delle immagini. Le telecamere installate sui mezzi pubblici trasmette-

rebbero le immagini alla centrale operativa di tale servizio. Quelle installate nei punti sensibili della città, trasmetterebbero le immagini ripartendosi tra le varie forze di polizia dotate di centrale operativa.

Prevedere l'installazione di videocamere anche sui taxi attraverso una formula di detrazione fiscale per rendere ancor più efficace il controllo del territorio urbano ed extraurbano.

Geo localizzazione per individuare le pattuglie sul territorio.

Prevedere la geolocalizzazione in ambito delle città metropolitane (provinciali) di tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio mediante le Sale Operative delle diverse forze dell'ordine.

Inoltre non è da sottovalutare l'osservazione, ai fini della sicurezza collettiva, può trovare positivo riscontro anche con l'ausilio di cittadini pensionati disponibili, già appartenenti alle forze dell'ordine.

31. COORDINAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE FORZE DI POLIZIA.

Occorre migliorare in modo concreto il coordinamento delle forze dell'ordine, evitando sovrapposizioni o duplicazioni nei servizi che oltre a far crescere la spesa sociale, determinano il mancato scambio reciproco di informazioni tra le diverse forze dell'ordine riducendo l'efficacia dei servizi di Polizia.

Occorre istituire Sale Operative comuni tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118, Polizia locale, in modo da ottenere un reale coordinamento tra le stesse durante i servizi di polizia (112 NUE/

CUR).

Occorre far rispettare a tutte le forze dell'ordine l'articolo 3 della legge 121/81 che stabilisce che l'Autorità di Pubblica Sicurezza Nazionale (Ministro dell'interno) dispone delle forze di polizia e pertanto deve emanare direttive univoche alle quali le forze dell'ordine interessate devono ottemperare inderogabilmente.

Occorre in nome del buon coordinamento che la parte del personale dell'arma dei Carabinieri che svolge funzioni di polizia civile e non militare venga posta alle dipendenze gerarchiche del Ministero dell'Interno, rendendo più dirette ed unitarie le disposizioni del Ministro. In futuro sarebbe auspicabile l'unificazione delle forze di Polizia.

Occorre costituire anche per le regioni, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica regionale.

Occorre impiegare sempre più la polizia locale nel controllo del territorio H24 anche nelle grandi città nonché in molte attività amministrative che rientrano nell'ambito della legislazione regionale e comunale, ma sempre in raffronto alle reali esigenze di organico e in considerazione dell'età anagrafica degli operatori.

32. RIFORMA DELLE POLIZIE LOCALI.

Proponiamo di sollecitare e sostenere presso gli opportuni organi istituzionali nazionali la riforma della Polizia Locale al fine di renderla più efficiente/efficace e di sottrarla all'attuale stato di intollerabile discriminazione rispetto alle polizie statali in merito a varie questioni (causa di servizio, equo indennizzo, tipo di contratto inadeguato alle funzioni, armamento, SDI a prescindere dal numero degli operatori, trattamento pen-

sionistico, etc....) Rivedere dunque i compiti della Polizia Locale alla luce dell'attuale normativa che non riconosce la stessa come Forza di Polizia.

33. LEGGI A TUTELA DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEL PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO O UTILITA'. AUMENTO E POTENZIAMENTO DI STRUMENTI DI DISSUAZIONE, MEZZI, STRUTTURE, EDIFICI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLE POLIZIE LOCALI.

Proponiamo leggi che tutelino le forze dell'ordine stabilendo l'aumento della sanzione penale per chiunque commetta un reato contro l'appartenente alle forze dell'ordine e in generale il pubblico ufficiale, ma non solo (insegnanti, controllori biglietti nei mezzi pubblici, taxisti ecc.) con la previsione della condanna al carcere per reati commessi in modo violento o con lesioni. Pertanto occorre prevedere misure giuridiche in grado di difendere e o salvaguardare il personale delle Forze dell'Ordine evitando leggi che anziché agevolare il compito già di per sé difficile dei tutori dell'ordine, lo rendono ancor più complicato e pericoloso. In proposito occorre eliminare l'aberrante legge sulla "tortura", troppo a senso unico, le cui implicazioni compromettono il potenziale lavoro del poliziotto complicando la sua azione di prevenzione e repressione dei reati. (Polizia Penitenziaria in primis). Tuttavia, poiché il reato di tortura è richiesto dal diritto Europeo cui occorre conformarsi (fintanto che si fa parte dell'Unione o non si modificano le regole della stessa) è necessario riformare la legge sul reato di tortura eliminando il ginepraio del *trauma psichi-*

co che espone a strumentalizzazioni e abrogando il secondo comma che, più che una aggravante speciale di un reato comune, sembra essere formulato come reato proprio e reato a sé stante. Riformulazione dunque della fattispecie come reato comune e aggravante già prevista dall'Art. 61 n.9 C.P.

Prevedere una norma che salvaguardi seriamente l'onore e la reputazione del P.U. l'Incaricato di un pubblico servizio o Utilità, la sua dignità da aggressioni verbali gratuite e fuori luogo, riconoscendo la giusta rilevanza sociale del loro lavoro. In proposito deve essere punito con misura detentiva chiunque offende con particolare aggressività l'onore o il prestigio del Pubblico Ufficiale, dell'Incaricato di un pubblico servizio o di Utilità, soprattutto nell'adempimento delle sue funzioni (Polizia Giudiziaria, Insegnanti, Controllori mezzi pubblici, Taxisti ecc.).

In particolare poi, il reato commesso contro un appartenente alle forze dell'ordine deve prevedere un apposita fattispecie di reato che si possa identificare come offesa allo Stato per prevedere un'aggravante specifica. Come è giusto prevedere un reato specifico per chi offenda il sentimento di pietà dei tutori dell'ordine caduti durante il servizio.

Riflessioni.

Oggi, l'operatore di Polizia vive una difficile condizione psicologica dovendo difendere le istituzioni, le leggi ed i cittadini senza per altro avere la necessaria autorevolezza legislativa per farlo. Ne consegue una forte preoccupazione che va ad incidere sull'efficienza del servizio di Polizia.

Limitare l'impiego delle forze dell'ordi-

ne in attività strettamente inerente i compiti di istituto

Analogo problema sussiste per le attività burocratiche interne degli Uffici di polizia spesso svolte da personale delle forze dell'ordine in luogo di impiegati amministrativi del Ministero dell'Interno.

Questa proposta richiede iniezioni di personale amministrativo che sostituisca quello delle forze di polizia che potrà essere recuperato al servizio più specifico.

Arma sempre al seguito per le forze dell'ordine ma con incentivi oggettivi.

In periodi a rischio terrorismo, la proposta di incentivare gli appartenenti alle forze dell'ordine a portare al seguito l'arma, potrebbe avere un nesso logico. Tuttavia, visto l'onere e l'obbligo di intervenire qualora si verificassero fatti consistenti reati, occorre che l'accesso nei luoghi aperti al pubblico, su mezzi pubblici gommati o ferrati o percorsi a pagamento, venga prevista una tariffa agevolata quando non gratuita, per chi dimostra di avere al seguito l'arma di servizio (considerato che Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria sono tenuti ad intervenire 24 ore su 24 qualora debbano prevenire o reprimere dei reati e su tutto il territorio dello Stato).

Risarcimento agli operatori delle forze dell'ordine ingiustamente accusati.

Non dimeno prevedere un consistente risarcimento del danno morale da parte dell'accusatore di un'appartenente alle forze dell'ordine che ingiustamente viene sottoposto a procedimento penale, tenendo conto che la calunnia è un reato perseguibile

d'ufficio. Qualora l'accusatore fosse nulla tenente dovrà essere prevista che svolga un'attività lavorativa in grado di risarcire il danno morale subito dal poliziotto o attraverso la confisca di eventuali beni.

Tale obbligo dovrà essere previsto anche per i mass media che prima del rinvio a giudizio abbiano pubblicato notizie sulla denuncia subita dall'appartenente alle forze dell'ordine con un grave danno di immagine per lui ed eventualmente la sua famiglia. In caso di assoluzione la pubblicazione dovrà avvenire con lo stesso mezzo e con lo stesso spazio utilizzato in precedenza per raccontare la vicenda.

Strumenti, mezzi e logistica per rendere efficiente il servizio di polizia.

Ma per l'efficienza e l'efficacia del servizio di polizia occorre, come si è già detto, che le Forze dell'Ordine siano dotate di strumenti in grado di dissuadere il delinquente dal suo intento criminoso (es. taser altri strumenti avanguardistici di difesa ecc.) automezzi moderni ed efficienti (dotati di videocamere), strutture all'avanguardia e edifici adeguati per accogliere e assistere dignitosamente i cittadini e gli operatori delle Forze dell'Ordine.

L'efficienza nella lotta al crimine passa anche attraverso una logistica moderna e tecnologicamente avanzata, contro il degrado, la sporcizia e l'abbandono igienico di Uffici decadenti che, oltre a rappresentare uno Stato in decadenza, incutono inquietudine e insicurezza.

34. AUMENTO DI OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE POLIZIE LOCALI IN AMBITO NAZIONALE E LO-

CALE.

Propone di potenziare con migliaia di uomini a livello nazionale il controllo del territorio delle città. Più pattuglie delle forze dell'ordine per un'efficace attività di prevenzione e per combattere le attività illegali e il malaffare. Il potenziamento deve riguardare anche le squadre investigative per combattere la criminalità organizzata e la sua forza intimidatrice.

Il potenziamento di uomini e mezzi delle forze di polizia non significa militarizzare le città ma renderle semplicemente più sicure e vivibili, con una presenza discreta ma consistente.

Più operatori vuol dire altresì procedere con massicce operazioni congiunte di polizia al controllo e rimpatrio degli immigrati irregolari.

Più operatori vuol dire riqualificare e risanare il territorio urbano rendendolo più vivibile, eliminando le inquietanti presenze che vagabondano indisturbate in attesa di commettere un crimine.

Più operatori vuol dire più sicurezza che consolida la fiducia sugli investimenti privati, commerciali e abitativi, incentivando il turismo e il patrimonio storico delle città.

Una città più sicura significa più investimenti e più attività economiche redditizie e quindi crescita e sviluppo economico.

35. INCENTIVI ECONOMICI E PROFESSIONALI PER LE FORZE DELL'ORDINE.

Proponiamo di tenere in seria considerazione le esigenze e l'incentivo professionale, motivando in termini economici e lavorativi tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine del Comparto Sicurezza e delle Polizie locali.

Un lavoratore delle forze dell'ordine deve avere uno stile di vita che gli consenta di svolgere il suo delicato servizio in assoluta serenità giacché in molti casi l'aspetto economico non è di secondaria importanza. Tutti siamo convinti che uno degli aspetti fondamentali della convivenza civile sia il rispetto della legge e la salvaguardia delle istituzioni. Al raggiungimento di tali obiettivi non corrisponde una adeguata retribuzione per tutti coloro che ogni giorno rischiano anche la vita per la sicurezza dei cittadini.

Riflessioni.

Oggi è necessario migliorare decisamente le condizioni economiche del personale delle forze di Polizia impegnato in servizi operativi e, quindi, in prima linea nella lotta alla criminalità diffusa e a quella organizzata. Un appartenente alle Forze dell'Ordine non può vivere con l'ansia di sbarcare il lunario perché lo stipendio non è proprio rassicurante, attesa la sua grave responsabilità e particolare professionalità richiestagli durante il servizio.

36. CORREZIONE DELLA CRITICITÀ DEL N.U.E. "NUMERO UNICO EUROPEO" O C.U.R. "CENTRALE UNICA DI RISPOSTA", CHE COMPLICA E RALLENTA GLI AIUTI E I SOCCORSI AI CITTADINI.

Proponiamo di modificare l'organizzazione del NUE/CUR.

La Centrale Unica di Risposta –CUR– così com'è costituita è un moltiplicatore di sprechi e di inefficienze che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini; l'introduzione di un passaggio in più ha allungato i tempi di ri-

sposta, secondo una strategia scellerata che ha di fatto moltiplicato le criticità e i rischi. Le sale Operative non sono “centralini”, come alcune etichette superficiali hanno sempre lasciato intendere, bensì luoghi strategici, dove le decisioni devono essere rapidissime, con poche notizie a disposizione.

Le sale Operative cominciano il soccorso all’atto di “alzare la cornetta” spesso facendo la differenza tra la vita e la morte prima dell’arrivo sulla scena.

Esistono soluzioni alternative, applicabili a costo zero che permetterebbero alla macchina dei soccorsi di muoversi in tempi rapidissimi e in modo appropriato.

L’Istituzione di Sale Operative interforze, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Municipale e laddove necessario, per la peculiarità del territorio, integrate dalla Guardia di Finanza e Corpo Forestale (ora CC), consentirebbero di realizzare un intervento che rispetti tutti i criteri dell’emergenza: rapidità, efficienza ed efficacia dell’intervento in ausilio e a difesa del cittadino.

37. “APPLICAZIONE” INFORMATICA DIRETTAMENTE SULLO SMARTPHONE PER SEGNALAZIONI INERENTI SITUAZIONI DI CRITICITA’, INSICUREZZA, PERICOLO O DISAGIO

Costruire apposita “applicazione” da scaricare con lo smartphone che consenta di instaurare un collegamento diretto tra cittadino e l’assessorato competente alla sicurezza della regione o del Comune capoluogo di provincia affinché, attraverso fotografie o

segnalazioni scritte il cittadino possa comunicare in tempo reale ad un Organo regionale appositamente preposto, qualunque situazione di pericolo, anche non immediato (rischio crollo ponti, strade impraticabili a seguito alluvioni o per mancata manutenzione, omesse segnalazioni stradali, urbane, abitazioni pericolanti, criticità o deficit ecologici, ambientali o che concernono la salubrità dell’ambiente, anomalie strutturali in genere, situazioni di degrado sociale e rischi in generale ecc.). L’ufficio dell’assessorato competente avrà il compito di trasferire in tempo reale le segnalazioni agli organi competenti per materia, sollecitandone l’attenzione. Incentivare la tecnologia e i mezzi di informazioni finalizzandoli a fornire informazioni utili per i cittadini educandoli alla cultura della sicurezza (anziani contro le truffe e quant’altro utile per la tutela personale e dei propri beni).

38. MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE AUTOSTRADE E DELLE TANGENZIALI

Occorre dislocare videocamere ad alta definizione quanto meno nelle stazioni di servizio e nei svincoli di entrate e di uscita delle reti autostradali e tangenziali. Le videocamere consentirebbero di localizzare eventuali autori di azioni criminose che fuggono attraverso le strade extraurbane e sarebbero un valido ausilio per gli incidenti autostradali.

39. SICUREZZA INTEGRATA TRA PUBBLICO E PRIVATO INTESA COME SORVEGLIANZA PARTECIPATA.

Propone di ampliare la sperimentazione di nuovi modelli di prevenzione come i mix tra

tecnologie e risorse umane, prevenzione e vigilanza sociale e maggiore integrazione tra il pubblico ed il privato (addetti alla vigilanza e sicurezza).

Soggetti della società civile volontari o addetti alla vigilanza privata (anche di pubblici spettacoli) e delle investigazioni, seguendo l'esempio già esistente delle Guardie Particolari Giurate, devono diventare gli occhi e le orecchie delle Forze dell'Ordine segnalando senza indugio situazioni illegali, persone sospette o che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei cittadini.

Ma anche i comuni cittadini devono essere incentivati, senza mettere a rischio la loro incolumità, e diventare parte attiva nelle segnalazioni alle Forze dell'Ordine.

40. IL CARCERE E IL SISTEMA PENITENZIARIO SOTTO L'ASPETTO EDUCATIVO.

Occorrerebbe considerare che una pena certa ha un senso, solo attraverso un sistema carcerario in grado di rieducare, recuperare e riadattare chi delinque a vivere nella società civile, attraverso momenti assistiti di studio e di lavoro e con una detenzione distinta per reati e in base alla gravità della pena.

Oggi il sistema penitenziario funziona male e chi va in carcere anziché rieducarsi rischia di diventare un provetto delinquente.

Occorre considerare il carcere come un'istituzione di risocializzazione e non solo di punizione, poiché porsi l'obiettivo di recuperare chi ha commesso un crimine, non è solo un fattore umanitario ma è anche un fattore di sicurezza atteso che riduce la possibilità che nuovi fatti criminosi possano essere nuovamente compiuti all'interno della so-

cietà; è dunque valida l'idea di recuperare anche chi si è macchiato di gravi crimini dopo che ha scontato la pena. Ciò vuol dire che non significa liquidare con leggerezza l'ergastolo di fronte all'efferatezza di alcuni reati.

E' importante, altresì, caratterizzare il carcere sotto l'aspetto umanitario, nonché differenziare la logistica delle sedi tra incensurati in prima espiazione e recidivi. Il detenuto deve essere custodito attentamente e non abbandonato alla mercé di situazioni violente e psicologicamente devastanti. Deve essere considerato, fino a prova contraria (che significa delinquente insanabile) come un essere umano che sì, ha sbagliato, ma è ancora potenzialmente recuperabile.

Riflessioni

Il carcere non deve essere palestra di delinquenza e chi ha sbagliato, una volta che ha scontato la pena, non deve diventare portatore di rabbia e odio verso la società, ma deve essere responsabilizzato e non diventare ancora più pericoloso a causa di un sistema penitenziario che non aiuta a risocializzare il detenuto.

Occorre dunque puntare sulla rieducazione del detenuto pur tenendo in conto che le possibilità di rieducare un soggetto che è andato in carcere dieci o più volte diventa un'impresa ardua. In tal senso, per evitare che per taluno il carcere diventi una sorta di porta girevole occorre che la recidiva, anche se per reati minimali, preveda un aumento della pena edittale, allungando gli anni di carcere, che devono servire per il potenziale recupero sociale.

Inderogabile è il potenziamento del personale della Polizia Penitenziaria per assolvere alle incombenze degli istituti di pena. Inoltre occorre mettere mano alla riforma peni-

tenziaria, nel campo degli educatori e degli assistenti sociali, del recupero in genere potenziandone il numero e incentivando la loro professionalità.

41. IL CARATTERE PUNITIVO DEL CARCERE

Se l'aspetto rieducativo è fondamentale non da meno deve essere considerato quello afflittivo.

Proponiamo di costruire un numero di carceri adeguato alle esigenze di sicurezza dei cittadini, proporzionalmente alla consumazione dei reati, senza dimenticare che il carcere deve pur sempre avere anche una funzione punitiva quale caratteristica di deterrenza contro il crimine.

Proponiamo che, chiunque venga condannato debba scontare integralmente la pena per taluni reati molto gravi e comunque in proporzione all'entità complessiva della pena: più alta è la pena meno deve essere la possibilità di tornare in libertà nonostante i benefici di legge. Nel frattempo il detenuto dovrà essere impiegato in "lavori socialmente utili o lavoro carcerario" affinché lo stesso si renda utile per la società.

Per i reati di lieve entità la struttura carceraria deve servire prevalentemente come luogo di rieducazione e dormitorio, mensa e laboratorio, e l'attività giornaliera si dovrebbe svolgere all'esterno.

Occorre dunque prevedere con assiduità l'obbligo di lavoro per i detenuti e valutazione del loro impegno ai fini di riduzione di pena. Pena che non potrà comunque essere ridotta per alcune fattispecie particolari, come i reati gravi sopra indicati (alcuni reati contro la persona, il patrimonio e contro la sicurezza dello Stato se non già previsti) e

per cui la pena non può essere ridotta. Per questi gravi reati occorrerebbe tenere nella giusta considerazione la rilevanza del reato commesso.

Il ricavato economico del lavoro del detenuto servirà per pagare le spese di gestione e risarcimenti e per il mantenimento in carcere, oltre a risarcire l'eventuale parte lesa. Ma il risarcimento riguarda altresì la società nel suo complesso tenuto conto che, per la più parte dei reati, il carattere pluri-offensivo e lesivo, molto spesso, coinvolge anche lo Stato-società e dunque la generalità indiscriminata dei cittadini.

Riflessioni.

Oggi, il condannato, molto spesso, esce dal carcere prima di aver scontato metà della pena e durante la detenzione in molti casi non svolge alcun lavoro di interesse collettivo e non risarcisce alcun costo economico alla società e alle vittime.

Limitare la legge Gozzini per alcuni particolari reati.

In proposito occorrerebbe modificare la legge Gozzini, attesa la gravità di particolari reati e modificare l'istituto giuridico della pericolosità del soggetto per la quale, ai fini della conversione della pena da detentiva in arresti domiciliari e cioè per passare dal carcere alla propria abitazione, sarebbe opportuno nonché necessario, tenere conto non soltanto della condotta tenuta in carcere dal detenuto ma anche della gravità del reato commesso in libertà e per il quale sta espiando la pena. La premialità con eventuali sconti di pena, non dovrebbe mai essere prevista per reati particolarmente gravi ed efferati di cui sopra.

Riflessioni

Oggi, è sufficiente che il detenuto tenga un buon comportamento in carcere per ottenere il beneficio delle misure alternative o sconti di pena (es. libertà anticipata), ritornando poi a delinquere una volta fuori dal carcere. E' importante tenere dunque conto anche la gravità della natura del reato commesso dal detenuto.

Oggi, a causa di un uso eccessivo ed indiscriminato della legge Gozzini, le decine di migliaia di persone sottoposte agli arresti domiciliari (misura cautelare) o detenzione domiciliare (dopo la condanna) sono praticamente impossibili da controllare per le forze di polizia, considerando anche il numero inadeguato del personale. Si dovrebbe ricorrere a forme di controllo elettronico a distanza per tutti gli arresti domiciliari o condannati alla detenzione domiciliare, inserendoli in un vasto quadro di recupero sociale.

Naturalmente le esigenze di sovraffollamento carcerario possono venire alleviate prevenendo che le pene meno rilevanti possano essere scontate presso il domicilio con l'impiego, sempre, del braccialetto elettronico anti evasione.

Stranieri condannati che scontano la pena presso i loro Paesi di origine o presso istituti di pena europei.

Come già detto, sarebbe ideale far scontare ai condannati la pena interamente nelle carceri dei loro Paesi di origine (accordi bilaterali) oltre a procedere all'espulsione.

Tuttavia, se l'Europa fosse una realtà unita politicamente e socialmente, la soluzione del sovraffollamento carcerario potrebbe essere affrontato diversamente, attesi i soliti problemi organizzativi e di fondi; l'optimum

potrebbe essere un accordo con i Paesi che hanno le carceri semi-vuote (es. Olanda) assicurandovi colà, i detenuti extracomunitari. Infatti, per costoro, non avendo parenti sul territorio è indifferente, una volta condannati, stare in un luogo piuttosto che in un altro, senza contare che il tasso di recupero di quei sistemi penitenziari è molto elevato. Scontata la pena, qualora non fosse possibile rimpatriare lo straniero, sarà nuovamente accolto dal Paese di provenienza.

42. MEDIATORE DEI CONFLITTI.

Propone di migliorare e rafforzare l'istituto del mediatore dei conflitti che può essere sociale, culturale, familiare o specifico di alcune materie e soprattutto nelle zone a forte immigrazione in cui c'è bisogno di qualcuno come rappresentante della comunità locale che svolga una funzione di mediazione del conflitto.

Riflessioni

Oggi la conflittualità di alcune aree urbane portano sempre alla denunce penali da parte delle persone coinvolte, cercando, attraverso l'azione penale, di avere soddisfazione. Per reati veramente lievi in alcuni casi il mediatore dei conflitti può risolvere questioni conflittuali senza impegnare le parti in processi penali o azioni giudiziarie, e senza gravare gli uffici giudiziari in questione che potrebbero essere risolte diversamente con un mediatore e la buona volontà delle parti controverse.

43. INTERVENTI PER LA SBUROCRATIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DELLA MACCHINA COMUNALE E STATALE PER MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE.

CONTROLLO DEI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI DALLE CONCESSIONARIE.

Proponiamo una seria e reale sburocratizzazione, semplificazione, trasparenza ed efficienza delle pratiche amministrative, agevolando il lavoro dei dipendenti comunali e statali, i servizi da fornire ai cittadini ed alle imprese, rammentando che la corruzione, grande o piccola, si annida proprio nei percorsi burocratici lunghi e tortuosi.

La burocrazia della P.A. deve essere abbattuta perché incide sull'efficienza dei servizi, pone un freno allo stesso sviluppo economico attesa la difficoltà delle imprese a investire in una giungla di leggi e leggine comportando ritardi intollerabili per imprenditori e lavoratori autonomi.

Controlli della P.A. sui concessionari e responsabilità condivise in caso violazioni.

La P.A. ha altresì il diritto/dovere di controllare oculatamente tutte le eventuali concessionarie di qualunque lavoro pubblico si tratti, provvedendo alla revoca delle concessioni e ad eventuali denunce penali laddove la concessionaria non ottemperasse alle disposizioni contrattuali, prevedendo altresì il risarcimento dei danni causati per negligenze o dolo.

In caso di particolare gravità deve essere prevista la pena detentiva senza riti alternativi sottoponendo, utilmente, l'autore del

reato alla pena rieducativa. Qualora vi fosse un concorso di responsabilità per omesso controllo da parte dell'Ente pubblico deputato al controllo, il legale rappresentante, politico o amministrativo, ne risponderà analogamente all'imprenditore (impedendo lo scarica barile donde non emergono chiare responsabilità).

Occorre altresì rivedere l'organizzazione delle P.A. molto spesso più indirizzate a creare posti di funzione o di comando inutili, che alle reali esigenze esecutive dei servizi da erogare ai cittadini tramite impiegati (non di rado si notano funzionari pubblici fare lavori senza coordinare nessuno se non se stessi o pochi impiegati).

44. CONTRASTO ALL'ASSENTEISMO INGIUSTIFICATO SUL POSTO DI LAVORO.

Propone di mettere in atto azioni di contrasto all'assenteismo ingiustificato punendo severamente gli abusi legati all'assenteismo ed a qualunque illecito consumato durante o per ragioni del servizio prevedendo, contestualmente, iniziative o riconoscimenti incentivanti a favore dei dipendenti pubblici impegnati con abnegazione nel loro lavoro, a prescindere dal loro livello o incarico, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione e quindi dei cittadini.

Le sanzioni contro l'assenteismo ingiustificato e truffaldino, una volta dimostrato in modo inequivocabile l'inganno, dovranno prevedere l'immediato licenziamento dal posto di lavoro dei responsabili e l'assunzione immediata al suo posto di disoccupati in attesa di assunzione.

45. VALUTAZIONE E DIFFERENZE SULLA SCELTA PROIBIZIONISTA O ANTI-PROIBIZIONISTA RELATIVA ALL'ILLEGALE VENDITA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

Propone di valutare con la massima obiettività la questione droghe leggere.

L'uso delle sostanze stupefacenti, per quanto blando possa essere il loro effetto psicotropo, provocano dipendenza, danneggiano la salute del soggetto che ne fa uso, predispongono il consumatore ad agire in modo pericoloso e fuori controllo a scapito della collettività.

Legittimazione dell'uso delle droghe leggere.

La proposta di rendere legale l'uso delle sostanze psicotrope per contrastare il crimine dalla quale trae profitti potrebbe comunque dare origine ad un mercato parallelo a sottocosto, in concorrenza a quello legalizzato.

Inoltre, legalizzare l'uso di sostanze stupefacenti dovrebbe prevedere che il consumo possa avvenire in luoghi predisposti e per il tempo che la sostanza termini il suo effetto stupefacente ed eventualmente, a seconda della sostanza, sotto il controllo medico.

Una modalità che deve prevedere senza equivoci come chiunque trovato in possesso di sostanza stupefacente fuori dai luoghi previsti, possa essere denunciato e soggetto ad una sanzione pecuniaria più o meno grave a seconda della sostanza consumata (se minore la sanzione pecuniaria sarà a carico dei genitori). Qualora il responsabile non estinguesse l'onere pecuniario (genitori non intendono pagare la sanzione del minore) il reo, raggiunta l'età necessaria, sarà impie-

gato in lavori socialmente utili.

Ovviamente una politica antiproibizionista in Italia avrebbe un senso solo se adottata parallelamente anche dagli altri Paesi europei. Diversamente se il sistema venisse adottato solo nel nostro paese e con leggi blande, l'Italia rischierebbe di diventare un polo di attrazione per i tossicodipendenti d'Europa. Dopo i disperati dell'Africa il Paese non può certo diventare la patria per i disperati tossicodipendenti europei.

Divieto di consumazione di droghe leggere.

Al contrario, adottando il sistema proibizionista l'atto di drogarsi diventa un fatto grave e si dovrebbero adottare sanzioni amministrative o penali, con l'obbligo di seguire idonei percorsi di disintossicazione.

Ma l'azione per contrastare lo spaccio e l'assunzione delle sostanze stupefacenti deve essere chiara efficace e deve fare concorrere tutte le opzioni sociali e culturali.

Sicuramente ciò che occorre è una maggiore prevenzione basata soprattutto su un'attenta informazione, educazione e responsabilizzazione dei giovani che devono essere aiutati dai centri di recupero, ma senza univoche commiserazioni verso il tossicodipendente, considerandolo in assoluto una vittima della società.

Nondimeno è necessaria una informazione puntuale e corretta che rappresenti in modo chiaro i rischi derivanti dall'uso delle sostanze ad effetto stupefacente. Oggi, la natura di queste sostanze è molto alterata rispetto a quelle di un tempo.

Inoltre, per quanto possa sembrare paradossale e magari fantasioso, ipotizzando che i piccoli spacciatori non possano più vendere le cosiddette droghe leggere, rima-

nendo senza un minimo di sostentamento economico, potrebbero preferire concentrarsi in altre attività illegali persino più pericolose (su droghe molto più pesanti) o su attività più violente ed aggressive per i cittadini (rapine, scippi, aggressioni, violenze varie ecc.). Per quanto insensato, se mai fosse così, ciò non significa nemmeno lontanamente rinunciare alla lotta contro il micro/macro spaccio di droga, ma piuttosto attuare quelle modifiche legislative di contrasto allo spaccio ed aumentare rapidamente il numero di poliziotti, carabinieri e polizia locale, per fronteggiare la potenziale recrudescenza criminale.

Certo in mondo giusto sarebbe sufficiente distruggere tutte le coltivazioni di piante ad effetto allucinogeno e stupefacente prodotte nei Paesi dove si coltiva, risolvendo in modo drastico il problema, risparmiando solo quelle a scopo terapeutico. Purtroppo non è così e, tuttavia, in qualche modo, occorre intervenire per frenare il fenomeno.

Vendita di sostanze stupefacenti tipo cannabis light.

Sempre a proposito della lotta agli stupefacenti, è da tenere in considerazione il dibattito, recentemente tornato alla ribalta sulla opportunità o meno di chiudere i negozi (ormai numerosi) che vendono cannabis light.

Ferma restando la liceità e l'opportunità dell'utilizzo dei cannabinoidi e degli oppiacei per uso medico controllato, la volontà di chiudere la vendita al dettaglio di queste sostanze potrebbe essere condivisibile sia sotto l'aspetto etico ed educativo sia sotto quello della tutela della salute. Sono infatti noti i pericoli connessi, ad esempio, con la guida di veicoli, con l'assunzione durante la

gravidanza, nonché in presenza di malattie tumorali, cardiache o respiratorie, oltreché l'induzione alla dipendenza (cd. Tabagismo, spesso in concomitanza con il fumo delle sigarette).

Quand'anche non si volesse arrivare alla chiusura totale di tali esercizi commerciali, la somministrazione di tali sostanze dovrebbe comunque avvenire con maggiore cautela, da parte di soggetti qualificati, dietro autorizzazione medica e non attraverso una distribuzione indiscriminata come se si trattasse di un qualsiasi prodotto di consumo comune.

Riflessioni.

Oggi la tossicodipendenza è un male che porta l'individuo ad auto lesionarsi, a delinquere e produce smisurate ricchezze per la grande criminalità. Oltre tutto il tossicodipendente può liberamente decidere se seguire la terapia di disintossicazione e recupero; se scoperto in possesso di una o più piccole dosi non incorre in alcuna sanzione penale e ciò fin quando non viene colto nell'atto di passare la droga ad altre persone o viene trovato indosso con un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti da cui si può ritenere che svolga attività di spaccio.

Oggi molto spesso il drogato è abbandonato a se stesso ed è facile trovarlo in certi quartieri a chiedere elemosina o a passeggiare in modo visibilmente confuso quando non diventa aggressivo o invadente.

46. ASSESSORE CON DELEGA ALLA SICUREZZA, COMPETENTE IN MATERIA.

Proponiamo che, per quanto possibile, l'As-

assessore con delega alla Sicurezza dei Comuni e delle Regioni (non potendo usufruire delle grandi competenze ministeriali in relazione all'ordine ed alla sicurezza delle città), pur essendo un politico, sia una persona proveniente dal settore che abbia competenza in materia di sicurezza (Magistrato o Forze dell'Ordine) e ciò per non lasciare un argomento tanto delicato all'improvvisazione, soprattutto in tempi in cui oltre che dalla criminalità occorre premunirsi dai rischi terroristici. (O comunque che l'Assessore alla sicurezza possa usufruire della collaborazione continuativa di persone con provata esperienza e competenti).

Un Assessore comunale o regionale in grado di possedere i requisiti necessari per predisporre ed organizzare uno strategico e capillare controllo del territorio in grado di valorizzare la presenza delle polizie locali laddove le polizie statali non riescano a far fronte alle mutate e consistenti esigenze di sicurezza dei cittadini.

Un assessorato in grado di monitorare, aiutare ed intervenire per migliorare situazioni di criticità della sicurezza dei cittadini sia sotto il profilo dell'incolumità individuale e sia sotto quello dell'insicurezza sociale, strutturale, infrastrutturale e amministrativa.

Importante è l'istituzione di un sistema di monitoraggio sociale o collettivo che si potrebbe concretizzare attraverso un'applicazione da scaricare su uno smartphone direttamente in collegamento con l'assessorato alla sicurezza (vedi applicazione su smartphone) per segnalare eventuali criticità o pericoli.

Un assessorato che non si occupi solo di questioni formali ma con possibilità di interventi strutturali mediante un'azione che agisca sia su questioni riguardanti i rapporti tra Comune e cittadini, sia su questioni riguar-

danti attività delle forze di polizia e polizia locale, ma anche con controlli e interventi su situazioni illecite o irregolari che si verificano nei rapporti interni alle amministrazioni Comunali e Regionali.

47. TAVOLO PERMANENTE PER CATEGORIE DI LAVORATORI PER MONITORARE LA SICUREZZA.

Propone l'istituzione di un tavolo permanente presso l'Assessorato alla sicurezza regionale e del capoluogo di provincia (città metropolitana) ove possano riunirsi periodicamente i rappresentanti delle categorie dei lavoratori pubblici e privati, dei liberi professionisti, dei commercianti/artigiani e delle imprese, ma anche Associazioni dei cittadini, al fine di valutare le condizioni di sicurezza generali della città e che coinvolgono la sicurezza dei lavoratori.

48. PREVENZIONE INCENDI E CATASTROFI AMBIENTALI.

Propone l'obiettivo prioritario della prevenzione e con gli interventi diretti alla tutela del territorio, per la sicurezza dei cittadini dagli incendi e dalle catastrofi ambientali. Prevedere appositi alloggiamenti prefabbricati sempre disponibili in caso di calamità o terremoti. Prevedere una logistica moderna utilizzando metodi tecnologicamente avanzati per sopperire alle carenze del territorio e per le strutture di soccorso ordinarie e straordinarie. Prevedere piani di prevenzione e di assestamento idrogeologico, con un numero adeguato di vigili del fuoco e addetti ai lavori.

Per i responsabili di incendi la pena detentiva e risarcitoria dovrà essere altresì esemplare senza riduzioni e prescrizioni e con lavori socialmente utili diretti a ripagare il

danno causato (piantumazione e rimboscamento).

Per gli edifici giudicati pericolanti qualora non provveda il proprietario a metterlo in sicurezza con incentivi statali e qualora non fosse in grado di procedere a ristrutturazione potrà essere acquistato dall'Ente locale o da eventuali privati a prezzo di mercato.

Per gli edifici Statali o comunque pubblici (scuole, ospedali ecc.) occorre intervenire senza ulteriori indugi per la loro messa in sicurezza pena in caso di incidente, di condanna penale e amministrativa (risarcitoria) di chi ne ha la responsabilità di manutenzione o gestionale.

Agire preventivamente per risanare e mettere in sicurezza il territorio e il sistema idrogeologico e di fondamentale importanza.

**Ulteriori notizie
le potete trovare
sul sito dell'associazione
ORIZZONTE SICUREZZA**

www.orizzontesicurezza.it



**sul nostro sito all'indirizzo
<http://www.torinosiulp.it>**



**o sulla pagina facebook
<https://www.facebook.com/TorinoSiulp.it/>**





ORIZZONTE SICUREZZA

Indirizzo: Via Veglia 44—10136 TORINO
Telefoni: 011356220—0113245864

mail: torino@siulp.it
Pec: torino.siulp@pec.it

Comitato di redazione

Direttore Responsabile: Dr. Eugenio BRAVO

Redazione:

LI VELI Giuseppe
ZAIIO Alessandro